

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

52^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1979

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente FERRALASCO

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Trasmissione di ordinanze Pag. 2623

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 2623

Deferimento a Commissioni permanenti in
sede referente 2623

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478,
recante modificazioni al regime fiscale sul-
la birra e sulle banane. Modifiche alla mi-
sura dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto per le cessioni e le importazioni
degli apparecchi riceventi per la radiodif-
fusione e la televisione, relative parti stac-
cate, nonchè microfoni, altoparlanti e am-

plificatori di bassa frequenza » (295-B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale):

- * PATRIARCA (DC), relatore Pag. 2635
- PISTOLESE (MSI-DN) 2637
- * POLLASTRELLI (PCI) 2636
- REVIGLIO, ministro delle finanze 2635

Discussione e approvazione con modifica- zioni:

« Aumento della indennità di accompagna-
mento a favore dei ciechi civili assoluti »
(133), d'iniziativa del senatore Grazioli e
di altri senatori:

- * FERRALASCO (PSI) 2624, 2627, 2628
- GRAZIOLI (DC) 2630, 2631, 2633
- * MARCHIO (MSI-DN) 2624
- MORANDI (PCI) 2629, 2631, 2633
- PAVAN (DC), relatore 2626 e *passim*
- ROGNONI, ministro dell'interno 2626 e *passim*
- SPINELLI (PSI) 2632

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia » (366):

BAUSI (DC)	Pag. 2665
BENEDETTI (PCI)	2660
CALARCO (DC)	2651
CIOCE (PSDI), relatore	2638
* DEGOLA (DC), relatore	2640 e passim
FILETTI (MSI-DN)	2662, 2667
GIGLIA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	2648 e passim
GOZZINI (Sin. Ind.)	2649

* LIBERTINI (PCI)	Pag. 2648 e passim
MORLINO, ministro di grazia e giustizia	2643, 2662 2664
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici	2645
OTTAVIANI (PCI)	2650
PERNA (PCI)	2666
SPADACCIA (Misto-PR)	2666
TROPEANO (PCI)	2662
VENANZETTI (PRI)	2648, 2663
Votazione a scrutinio segreto	2663, 2664

N. B. -- L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di ordinanze trasmesse dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa

PRESIDENTE. Informo che il Presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha trasmesso copia delle ordinanze con le quali la Commissione stessa ha deliberato l'archiviazione dei procedimenti nn. 194 (atti relativi all'onorevole La Malfa, nella sua qualità di Ministro del tesoro *pro tempore*), 195 (atti relativi al senatore Coppo, nella sua qualità di Ministro del lavoro *pro tempore*), 221 (atti relativi all'onorevole Gullotti, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*).

Si dà atto che le deliberazioni di cui sopra sono state adottate con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti della Commissione e che, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, esse sono definitive.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CIPPELLINI, SIGNORI, PITTELLA, FERRALASCO, BARSACCHI, JANNELLI e SPINELLI. — « Nuova disciplina delle pensioni e dell'assistenza agli invalidi civili, ciechi e sordomuti » (525);

PITTELLA, PETRONIO e SPINELLI. — « Norme transitorie relative all'entrata in vigore della brevettabilità dei medicinali » (526);

ACCILLI, BOMPIANI, D'AMICO e FRACASSI. — « Statizzazione delle libere università in Abruzzo » (527).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

« Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti » (400), previ pareri della 2ª, della 6ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — SPADACCIA e STANZANI GHEDINI. — « Modificazione all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione » (22).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« **Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti** » (133), d'iniziativa del senatore Grazioli e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della indennità di accompagnamento a favore dei ciechi civili assoluti », d'iniziativa dei senatori Grazioli, Codazzi Alessandra, Mancino, Romei, Bombardieri, Bompiani, Pacini, Amadeo, Fimognari e Mezzapesa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ferralasco. Ne ha facoltà.

* **FERRALASCO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola molto brevemente per esprimere l'adesione del Partito socialista — e ciò vale anche come dichiarazione di voto — al disegno di legge al nostro esame.

Desidero anche ricordare che analoga iniziativa, ma più vasta e più articolata, era stata presentata dal nostro Gruppo — e da me come primo firmatario — il 4 luglio 1979. Devo ricordare, inoltre, semplicemente per puntualizzare, che la proposta di equiparare l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili all'indennità di accompagnamento degli invalidi di guerra era contenuta propriamente nel nostro disegno di legge all'articolo 1; mentre il disegno di legge d'iniziativa del senatore Grazioli e di altri senatori — e dico questo sempre per la precisione — presentava semplicemente una richiesta di aumento dell'indennità di accompagnamento, che poi è stata riproposta come norma transitoria, nel senso che copre un periodo di intervallo, nel disegno di legge proposto dalla Commissione. Pertanto il risultato attuale del disegno di legge, così come è stato proposto dalla Commissione, accoglie insieme la nostra iniziativa (cioè il primo comma dell'articolo 1 del nostro disegno di legge) e quella del senatore Grazioli e di altri senatori, integrando le due nel senso che viene riconosciuta l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a

favore dei ciechi civili a quella degli invalidi di guerra entro un periodo di tempo, mentre nel periodo di tempo di intervallo viene applicato invece l'aumento a lire 120.000, 180.000 e 232.000 rispettivamente per gli anni 1979, 1980 e 1981.

Detto tutto questo, ripeto per precisione, siamo soddisfatti che la proposta nel suo complesso sia partita appunto dall'unitaria visione che la Commissione ha avuto sulla inderogabile necessità che, perlomeno su questo punto, venisse resa giustizia ad una categoria benemerita come quella dei ciechi civili.

A questo proposito devo aggiungere che, per quanto sia stato predisposto — e siamo stati d'accordo anche noi in Commissione — che il resto della proposta da noi presentata venisse esaminato in un secondo tempo ed inquadrato anche in una normativa più generale, cioè quella che attiene gli invalidi in generale, sarebbe stato utile, però, che qualcuno dei provvedimenti da noi accennati (ad esempio il provvedimento che riguarda la equiparazione dei figli dei ciechi ai figli degli invalidi di guerra) fosse rimasto in piedi in quanto non comportava alcun onere per il Tesoro. Abbiamo, pertanto, presentato un emendamento che più avanti discuteremo e sul quale chiedo il benevolo intervento della Commissione, in modo che si possa dare a questa categoria l'assicurazione che tutte le ingiustizie finora subite o perlomeno la sensibilità non completa usata nei suoi riguardi verranno rimosse e verranno soddisfatte quelle che sono le aspirazioni giuste che la categoria avanza da tanto tempo.

Detto questo, signor Presidente, onorevole Ministro, attendo il prosieguo della discussione per illustrare l'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marchio. Ne ha facoltà.

* **MARCHIO.** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intervengo soprattutto per dichiarare la nostra adesione a questo disegno di legge che viene portato oggi all'esame

del Senato, anche se desideriamo ricordare che nell'altro ramo del Parlamento, a firma del segretario nazionale del nostro partito e di altri deputati, vi è un'analoga proposta di legge presentata fin dal 26 luglio 1979 per le provvidenze ai ciechi civili.

Avremmo desiderato tanto, avremmo preferito che si fosse fatta, in questa sede, una normativa molto più completa: abbiamo anche noi aderito a che fosse fatto lo stralcio e fosse portata qui solo la parte di cui oggi discutiamo ma non c'è dubbio — penso che il relatore me ne darà atto e comunque si tratta di un punto che sarà esaminato dalla Commissione preposta — che l'aver oggi, con questa legge, previsto l'equiparazione, sia pure negli anni, dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella dei ciechi di guerra, risolve il problema solo marginalmente. Infatti le commissioni sanitarie provinciali e regionali, che sono poi quelle che devono decidere sui requisiti visivi di coloro che devono godere di quanto previsto dall'attuale legge, hanno tra i loro componenti il rappresentante dell'Unione italiana ciechi. Ritengo che sarebbe stato più giusto che fosse stata anche indicata, nella legge, la possibilità che in codeste commissioni sanitarie venisse dato ingresso finalmente anche alle altre associazioni legalmente riconosciute (ad esempio, la Associazione nazionale privi della vista): infatti l'Unione italiana ciechi aveva la sua funzione quando rappresentava, unica, la categoria: avendo adesso la categoria ritenuto di doversi far rappresentare anche da altre associazioni che sono state legalmente riconosciute, si sarebbe operato più giustamente e si sarebbe mostrato maggior rispetto per tutti coloro che già soffrono abbondantemente perchè privi della vista consentendo loro di vedere tutelati i loro interessi da quelli che hanno scelto come loro rappresentanti legali.

Questo emendamento non avrebbe potuto trovare ingresso nel provvedimento al nostro esame, perchè esso riguarda esclusivamente l'indennità di accompagnamento. La concessione di tale indennità è però subordinata al giudizio delle commissioni provinciali, del-

le quali finora fanno parte solo i rappresentanti dell'Unione nazionale ciechi.

Ecco perchè, nel quadro generale della normativa che andremo, prima nella Sottocommissione e poi in Commissione, ad allargare, penso che dovremo dare il legittimo riconoscimento alle altre associazioni legalmente riconosciute, prima tra tutte l'Associazione nazionale privi della vista.

Sono queste le ragioni per le quali il Gruppo del movimento sociale voterà a favore di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di dare la parola al relatore, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione.

P A L A , segretario:

« La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il testo proposto dalla Commissione affari costituzionali, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole a condizione che la formulazione dell'articolo 1 sia riportata al testo originario del disegno di legge: in sostanza la Commissione esprime parere contrario sulla modifica proposta dalla Commissione di merito intesa ad equiparare, a partire dal 1º gennaio 1982, l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della legge n. 875 del 1977.

Conseguentemente la clausola di copertura (articolo 2) va così riformulata:

“ Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del

capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio » ».

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore.

P A V A N , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo di aggiungere molto a quanto già esposto nella relazione scritta. Vorrei solo osservare che l'intendimento della 1ª Commissione nell'esaminare i diversi disegni di legge è stato quello di prendere in considerazione per il momento esclusivamente la parte riguardante l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e di rinviare a successivo esame tutte le altre indicazioni e proposte che riguardavano in generale la materia relativa agli invalidi civili.

Pertanto la riformulazione del testo proposta dalla Commissione mirava esclusivamente a questo scopo. Le osservazioni che sono state fatte qui da alcuni colleghi, dal collega Ferralasco in ordine all'inserimento di un eventuale emendamento per i figli dei ciechi assoluti e dal senatore Marchio circa l'inserimento di alcune associazioni nelle commissioni particolari per gli invalidi civili dovrebbero rientrare nel contesto della materia generale relativa agli invalidi civili.

Per quanto riguarda invece il parere espresso dalla Commissione programmazione e bilancio, devo osservare che la 1ª Commissione ha proprio inteso equiparare l'indennità di accompagnamento dei ciechi civili assoluti a quella dei ciechi assoluti di guerra (le proposte di diversi disegni di legge riguardavano proprio questa materia). Riconoscendo che ci sono problemi finanziari, la Commissione ha scaglionato questa equiparazione in alcuni anni, dando inizio alla equiparazione reale dal 1º gennaio 1982.

A nome della 1ª Commissione esprimo dunque parere negativo sulla proposta della Commissione programmazione e bilancio relativa allo stralcio della norma di equiparazione e

di ritorno al testo del disegno di legge Grazioli, mentre ritengo di poter esprimere parere favorevole sulla riformulazione dell'articolo 2, riguardante la copertura finanziaria, perchè più organica e più precisa, proposta dalla Commissione programmazione e bilancio. La riformulazione dell'articolo 2 proposta dalla Commissione predetta non è conseguente però alla eliminazione della equiparazione: è una cosa che ugualmente deve essere tenuta presente, in quanto essa in se stessa non comporta maggiori oneri finanziari per il 1979, 1980 e 1981, ma questi verranno successivamente.

P R E S I D E N T E . Quindi ella accetta, per quanto riguarda l'articolo 2, concernente la copertura, la formulazione suggerita dalla 5ª Commissione e si riserva di presentare un emendamento in tal senso, a nome della Commissione.

P A V A N , relatore. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Il Governo esprime il suo consenso al disegno di legge, come ad ogni altro provvedimento che è nello spirito del principio posto dall'articolo 38 della Costituzione, volto a realizzare il diritto degli inabili al lavoro al mantenimento e all'assistenza sociale. In questo caso la proposta ha un alto valore morale, costituendo un primo passo verso la necessaria perequazione del trattamento assistenziale a favore delle diverse categorie di invalidi.

Nei confronti degli invalidi, infatti, la differenziazione di trattamento non può trovare giustificazione nella diversità delle cause di invalidità, essendo comunque pari, in ogni caso, il grado di sofferenze e di bisogno che ne deriva.

Il Governo pertanto esprime la sua adesione a questa iniziativa parlamentare. Per quanto riguarda gli emendamenti a cui ha fatto riferimento il relatore, il Governo si associa al giudizio del relatore stesso.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 1° gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« I figli dei ciechi civili assoluti sono equiparati ai figli dei grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

1.1 FERRALASCO, PITTELLA, SIGNORI,
SPINELLI, BARSACCHI, JANNELLI,
MASCIADRI, NOCI

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A V A N , relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra di avere già espresso il mio parere su questo emendamento, comunque lo ripeto. La materia trattata da questo emendamento è già stata esaminata dalla Commissione che però, ritenendola non inseribile in un contesto che vuole

affrontare esclusivamente le indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, ha stralciato questa parte per inserirla nel problema generale del riordinamento della materia relativa agli invalidi civili.

Dovrei pertanto esprimere parere negativo al riguardo, ma, data l'importanza della materia, inviterei il proponente a trasformare l'emendamento in ordine del giorno per evitare eventuali preclusioni conseguenti ad un'eventuale bocciatura dell'emendamento stesso.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Ferralasco, dopo le dichiarazioni del relatore insiste per la votazione dell'emendamento?

* **F E R R A L A S C O .** Onorevole Presidente, se me lo consente vorrei introdurre qualche argomento e rendere manifesta la posizione che non è soltanto mia ma anche del mio Gruppo. Quando noi abbiamo presentato la proposta a favore dei ciechi civili, abbiamo inteso presentare nell'ordine alcuni impegni che a noi sembravano indilazionabili, a favore di questa categoria. Il primo impegno era quello dell'equiparazione della indennità di accompagnamento a quella dei ciechi di guerra, il secondo era quello dell'equiparazione dei figli alla stessa categoria; vi erano poi l'elevazione dei limiti del reddito previsto per la esenzione fiscale, la rappresentanza di tutte le categorie nelle commissioni *ad hoc* e una revisione degli elenchi dei ciechi che attualmente percepiscono la pensione, che risultano un po' gonfiati per cui ritenevamo giusto moralizzare la materia stessa con una revisione generale.

Questo, signor Presidente, non è semplicemente un ordine logico, è anche un ordine di importanza; cioè noi assegnavamo principale importanza alla questione dell'equiparazione della indennità di accompagnamento a quella degli invalidi e dei ciechi di guerra: proposta che era unicamente nostra, signor Presidente, in quanto — lo ripeto — la

proposta Grazioli prevedeva solo un aumento ma non prevedeva l'equiparazione. L'equiparazione significa che in futuro i trattamenti andranno insieme, il che per noi era un principio sacrosanto che andava sancito definitivamente.

Questo quindi era per noi il punto principale della nostra iniziativa. Questo principio è stato accolto, è stato introdotto nella legge, la proposta Grazioli è stata modificata nel senso di coprire un periodo di intervallo fino al 1980.

Quindi, signor Presidente, da questo punto di vista abbiamo avuto come Gruppo parlamentare una grossa soddisfazione perchè, come ho già detto, questo era per noi il principale punto che doveva passare con immediatezza nella legge.

Anche la questione dell'equiparazione dei figli, signor Presidente, sembra a noi una cosa molto giusta e ci pare che di per sè non porti al Tesoro nessun aggravio.

Ho seguito con particolare attenzione, dato l'interesse della materia, l'intervento del relatore del quale potrei anche dichiararmi soddisfatto ritirando quindi, a nome del Gruppo socialista, l'emendamento, che però ha avuto da parte del Governo un no talmente secco da farmi pensare che il Governo è insensibile al problema. Vorrei ora che il Ministro mi spiegasse se questo no vuol dire semplicemente che il Governo è contrario al principio da noi affermato, nel qual caso sarei costretto a mantenere l'emendamento perchè dovrei ritenere che il Governo non dimostra a questo proposito alcuna disponibilità; se invece così non fosse e se questo secco no è stato detto in modo involontariamente brusco, ritirerei l'emendamento, il cui contenuto il Governo accoglierebbe come raccomandazione, in quanto nelle discussioni successive che, in base alle assicurazioni avute, sono abbastanza imminenti, il principio verrebbe recepito.

Signor Presidente, spero di essere stato chiaro: non ci sta bene questo no secco.

PRESIDENTE. Lei è stato chiaro, però è stato poco attento alle dichiarazioni del Ministro precedenti al no secco.

ROGNONI, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, ministro dell'interno. Debbo precisare subito che, prima di dire no per ragioni di brevità, avevo detto, con una espressione forse troppo secca, ma brevilocuente in sostanza, di associarmi completamente alle osservazioni fatte dal relatore. Anticipo qui che un ordine del giorno che dovesse essere presentato troverebbe il Governo in una posizione di apertura e di consenso.

PRESIDENTE. È soddisfatto, senatore Ferralasco?

FERRALASCO. Soddissfattissimo, signor Presidente. *Repetita iuvant* e quindi ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 1 sono stati proposti, con gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, due articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« L'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 1 è esteso agli invalidi civili gravi non deambulanti o che comunque hanno bisogno di essere assistiti ininterrottamente da un'altra persona per svolgere le normali funzioni della vita.

Sono esclusi dalle erogazioni di cui sopra i ciechi civili e gli invalidi civili gravi ricoverati in istituto ».

1.0.1 MORANDI, STEFANI, TEDESCO TATÒ
Giglia, MAFFIOLETTI, CAZZATO,
FLAMIGNI, BACICCHI, PIERALLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. ...

« L'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 1 è esteso agli invalidi civili gravi non deambulanti o che comunque hanno bisogno di essere assistiti ininterrottamente da un'altra persona per svolgere le normali funzioni della vita.

Sono esclusi dalle erogazioni di cui sopra i ciechi civili e gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto ».

1.0.2 GRAZIOLI, CAZZATO, PITTELLA, RAVAIOLI Carla, MINEO, PATRIARCA, DEGOLA, BOLDRINI

P R E S I D E N T E . Invito il relatore e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A V A N , relatore. Ritengo di dover esprimere lo stesso parere espresso per il precedente emendamento. La materia è senz'altro da esaminare e merita la nostra particolare attenzione, ma sarà oggetto di esame da parte della Sottocommissione nominata in seno alla Commissione affari costituzionali proprio per il riordino dell'intera materia.

Pertanto debbo esprimere parere contrario; però, poichè ritengo che la materia debba formare oggetto di esame, inviterei i proponenti a ritirare gli emendamenti trasformandoli in raccomandazione al Governo a voler promuovere l'esame della materia.

P R E S I D E N T E . Sempre nello spirito precedente, al fine di non pregiudicare.

R O G N O N I , ministro dell'interno. Esprimo lo stesso parere già espresso per l'emendamento precedente.

M O R A N D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O R A N D I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, compren-

do il richiamo formale circa la necessità di considerare come la materia in esame non possa comprendere altra materia. Vorrei far presente però che nel nostro emendamento vi è un tratto che potrebbe essere ricondotto alla materia oggetto del nostro esame. Mi riferisco all'ultimo comma dell'emendamento che abbiamo presentato, aggiungendo tuttavia che siamo per ritirare il nostro emendamento. Lo trasformiamo in ordine del giorno in modo che, nei tempi più rapidi e a parte il lavoro della Sottocommissione al quale faceva cenno anche il relatore, sia possibile affrontare questo problema che è assai grave per un vasto contingente di cittadini italiani e per le loro famiglie.

Mi sia d'altra parte permesso nei termini di Regolamento aggiungere poche e brevi considerazioni. Il disegno di legge per l'aumento dell'indennità di accompagnamento a favore dei ciechi assoluti giunge in Aula per l'approvazione con un voto unanime della 1ª Commissione. Con ciò si è ritenuto dover riparare, sia pure tardivamente, ad una esigenza fondamentale di vita migliore per i non vedenti assoluti. Ma qui vogliamo ribadire con fermezza ciò che abbiamo sostenuto con rigore in sede di Commissione. Vogliamo che il nostro emendamento, trasformato in ordine del giorno, conservi questa carica di responsabilità perchè sentiamo profonda l'esigenza di richiamare alla attenzione dell'Assemblea due aspetti di particolare rilevanza: una questione di fondo che è già stata troppe volte citata, quella della necessità di ricondurre ad una riforma organica l'intera materia dell'assistenza; l'altra, che pure ci aveva impegnato e per cui avevamo espresso nell'emendamento proposto ed oggi ritirato la volontà di estendere le provvidenze e gli interventi anche in favore di altre categorie che pure vivono in condizioni assai gravi.

Vogliamo risollevare la questione di un ordinamento globale degli interventi che interessano questa materia per molte ragioni; esse sono già state oggetto di dibattiti e di confronto. Mi consenta, signor Presidente, almeno a titolo di testimonianza, di ricordare quali siano stati gli elementi che hanno diminuito la possibilità di trovare

una soluzione corretta e rapida di ordine globale. Come ella ricorderà, già nella 6ª legislatura proponemmo questa esigenza con la proposta di legge n. 3721 con la quale, in quella sede, miravamo ad ottenere il ribaltamento di una tendenza che spingeva a porre al centro gli elementi di monetizzazione e di tipo assistenziale, doverosi peraltro, a detrimento di altre soluzioni. Ci si è mossi così fuori dalla esigenza di fronteggiare invece una serie di problemi più vasti che vanno dall'unificazione delle pensioni e degli assegni per gli inabili fisici, psichici e sensoriali a tutta una serie di problemi che investono aspetti fondamentali per la perequazione e la razionalizzazione del trattamento pensionistico e del sistema di assistenza; così si è paralizzato l'allargamento di una serie di interventi che potevano garantire una qualità migliore della vita anche per questi cittadini così profondamente colpiti.

Abbiamo chiesto nel febbraio del 1977 con un ordine del giorno che entro 90 giorni si giungesse ad un disegno complessivo per affrontare globalmente questa materia. Vogliamo ribadire con forza che non si può continuare a legiferare spezzettando e frantumando di continuo questa stessa materia. Così si aumentano le disparità; si creano condizioni inammissibili che spingono una serie di categorie, mosse da esigenze profonde e vere, a sollevare verso il Parlamento elementi critici e di non credibilità. È da questo stato di cose che queste categorie vengono sospinte a battersi. Ed è per questo che dobbiamo essere pronti a dare risposte complete.

Ecco perchè vogliamo ribadire l'esigenza che un impegno concreto del Parlamento, nei suoi due rami, deve tendere all'attuazione e all'allargamento dell'occupazione e del lavoro in generale per i mutilati e invalidi civili e per servizio. Non possiamo rinviare di continuo l'esame dei punti fondamentali per evitare che vi siano processi di emarginazione di queste categorie, come, ad esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche e un piano per l'istruzione professionale specifica.

In sostanza, noi riteniamo che non si possa più rinviare l'esigenza di affrontare glo-

balmente questa materia e chiediamo al Governo (mi permetta, signor Presidente, di dire che ho cercato invano dati certi sulla situazione complessiva che caratterizza la composizione di queste categorie nei vari casi) quei dati certi che fino ad oggi non siamo riusciti ad avere. Ci riserveremo di prendere una iniziativa perchè si possa giungere, magari attraverso un'indagine conoscitiva o un altro strumento di studio, a dati certi ed accertati, pena il rischio di intervenire su di una materia complessa senza avere gli elementi fondamentali sui quali poter costruire interventi adeguati.

È dunque sulla base di queste indicazioni che vorrei sottolineare come spetti al Parlamento, alle forze politiche, trovare i modi che ci portino a risolvere finalmente una questione così grave e sentita nel paese. Per quanto attiene alla parte che rappresento, ci impegneremo per collegare questi problemi, la loro riforma organica alle questioni più generali. Ciò richiede coraggio, forza e impegno da parte di tutti. Infatti si tratta di affrontare grandi questioni: la riforma del collocamento, la riforma sanitaria, la riforma dell'assistenza, l'inserimento degli handicappati nelle scuole e la formazione professionale specifica per alcune categorie di invalidi e mutilati. In questo modo risponderemo dando, sì, e in concreto delle provvidenze assistenziali, ma ribalteremo la tendenza in atto e renderemo un servizio non solo ai mutilati e agli invalidi, ma a tutto il paese, poichè così facendo utilizzeremo tutte le risorse di cui il paese dispone.

G R A Z I O L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G R A Z I O L I . Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, la Commissione 11ª ieri aveva valutato in termini unitari l'opportunità che il problema dell'accompagnamento dei ciechi civili fosse risolto insieme con quello degli invalidi civili.

Stamattina ci è stato detto che la questione non è proponibile, perchè nello stesso disegno di legge non poteva essere contenuto l'emendamento che noi abbiamo suggerito.

Tuttavia la Commissione era e rimane dell'avviso che il problema — e mi sembra che il Governo abbia concordato in linea di principio — degli invalidi civili resta grave ed aperto in quanto le sofferenze degli invalidi civili sono identiche a quelle dei ciechi civili. A nome della Commissione, dichiaro di ritirare l'emendamento 1.0.2 e di trasformarlo in ordine del giorno, avanzando la richiesta al Governo di impegnarsi ad accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella ha udito la proposta di trasformare i due emendamenti in ordini del giorno. Ella è favorevole?

PAVAN, relatore. Favorevole, signor Presidente, favorevolissimo.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, vuole esprimere il suo parere?

ROGNONI, ministro dell'interno. Sono favorevole.

PRESIDENTE. In luogo degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 sono stati presentati i seguenti ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 133, invita il Governo a provvedere ad estendere l'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 1 del disegno di legge predetto agli invalidi civili gravi non deambulanti o che comunque hanno bisogno di essere assistiti ininterrottamente da un'altra persona per svolgere le normali funzioni della vita, escludendo eventualmente dall'erogazione di cui sopra i ciechi civili e gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

9.133.1 **MORANDI, STEFANI, TEDESCO TATÒ**
Giglia, **MAFFIOLETTI, CAZZATO,**
FLAMIGNI, BACICCHI, PIERALLI

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge n. 133, invita il Governo a provvedere ad estendere

l'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 1 del disegno di legge predetto agli invalidi civili gravi non deambulanti o che comunque hanno bisogno di essere assistiti ininterrottamente da un'altra persona per svolgere le normali funzioni della vita, escludendo eventualmente dall'erogazione di cui sopra i ciechi civili e gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

9.133.2 **GRAZIOLI, CAZZATO, PITTELLA, RAVAIOLI** Carla, **MINEO, PATRIARCA,**
DEGOLA, BOLDRINI

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

MORANDI. Non insisto.

GRAZIOLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

PALA, segretario:

Art. 2.

Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1980, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. 1

Invito il Governo ad esprimere il parere.

R O G N O N I, ministro dell'interno. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 2. 1, sostitutivo dell'intero articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S P I N E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S P I N E L L I. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro voto su questo disegno di legge sarà favorevole, però con alcune precisazioni. La proposta di legge al nostro esame rientra infatti ancora una volta in una logica parziale, in una logica di provvedimenti assistenziali, alquanto frammentari e non in disegno organico quale quello che desidereremmo. Credo che non soltanto la nostra parte politica, ma tutto il Parlamento ormai sia ben convinto che, di fronte ai bisogni, ci vuole una risposta univoca da parte dei poteri dello Stato e che quindi l'intera materia e dei ciechi civili e degli invalidi ci-

vili in genere debba far parte di una legislazione organica.

Fra l'altro c'è stata una proliferazione negli ultimi anni di un assistenzialismo anche di tipo clientelare in questa materia. Di qui l'esigenza, che anche il collega Ferralasco evidenziava prima, di una moralizzazione in questo settore perchè poi si possa corrispondere in misura reale ai bisogni evidenti di queste categorie. Ecco quindi la necessità di introdurre dei meccanismi di revisione di fronte alla massa probabilmente sproporzionata di invalidi civili di ogni genere che si è creata nel nostro paese e di dare invece una risposta organica, globale che non differenzi più le categorie in base anche all'origine del danno, distinguendo tra invalidi di guerra, del lavoro o di altra origine. È opportuno arrivare, in parole povere, a quella concezione globale della sicurezza sociale a cui da tempo si ispira la nostra parte, ma non soltanto la nostra parte.

Per questo annuncio fin da ora che abbiamo presentato proprio ieri un disegno di legge organico o che perlomeno pretende di essere tale e che naturalmente si avvarrà dell'arricchimento del dibattito parlamentare e del contributo delle altre parti politiche nel tentativo di disciplinare tutta la materia. Questo provvedimento, ripeto, fa giustizia parzialmente rispetto ad una categoria per la quale la gravità del danno è, credo, evidente a tutti; fa giustizia parziale in quanto gradualmente nel tempo fissa la parità dell'indennità di accompagnamento dei ciechi civili con quella dei ciechi di guerra.

Certo anche questa gradualità che viene imposta dalle condizioni di bilancio dello Stato è indubbiamente un fatto non esaltante; sarebbe stato molto meglio se noi avessimo potuto fare giustizia, perlomeno in questo settore limitato, fin dall'inizio.

Rendendoci conto, comunque, delle condizioni economiche generali del paese e delle condizioni del bilancio dello Stato, accettiamo questo principio della gradualità e teniamo qui ad affermare che il principio contenuto nell'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione accoglie quella che era stata la nostra proposta e cioè l'equiparazione globale, sia pure a termine, dei ciechi civili ai ciechi di guerra.

Avremmo, indubbiamente, preferito che anche nella relazione della Commissione si fosse dato atto di questo contributo, di questa adesione ad una nostra proposta, non per sfruttare elettoralisticamente il contributo delle diverse parti, ma per amore di verità.

Ho qui davanti a me una petizione rivolta dai ciechi civili al Capo dello Stato in data 4 settembre 1979 che assieme ad alcuni elementi di esasperazione, derivanti dallo stato in cui si trova questa categoria di invalidi, contiene però elementi abbastanza interessanti e che meritano l'attenzione del Parlamento. Infatti, oltre al discorso delle indennità di accompagnamento, qui si parla, ad esempio, di una maggiore attenzione da parte dei poteri statuali circa il diritto allo studio e il diritto alla collocazione lavorativa dei ciechi in genere, sia civili che di guerra.

Poichè mi pare un argomento meritevole di attenzione, lo sottopongo alla riflessione di quest'Aula non perchè possa rientrare nel disegno di legge al nostro esame, ma perchè in quella revisione globale della legislazione, che credo abbiamo il dovere di compiere in questa materia, si tenga conto anche di tali esigenze che poi rientrano in quella concezione giusta della sicurezza sociale che, come diceva anche un collega poco fa, non veda soltanto l'indennizzo monetario per queste categorie di handicappati, ma anche la possibilità di metterle su un piano di parità rispetto a chi, più fortunatamente, non ha avuto danni di questo genere.

È con questo spirito e con l'invito a cercare di uscire dalla logica dei provvedimenti parziali e frammentari e di affrontare invece in maniera globale il problema dei ciechi civili, ma anche il problema di tutti gli altri invalidi civili che siano realmente tali introducendo un criterio di maggiore rigore morale nel riconoscimento della invalidità, che la mia parte annuncia il suo voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dalla sinistra*).

MORANDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto occasione di esprimermi ampiamente prima; quindi, ora, sarò assai breve. Desidero soltanto confermare con il più alto senso di responsabilità quanto è già stato detto, anche da altri colleghi. Noi vogliamo ribadire — dichiarando il nostro voto favorevole — che, non avendo potuto affrontare insieme all'adeguamento dell'indennità di accompagnamento per i ciechi l'estensione di queste provvidenze ad altre categorie, non bisogna nascondere dietro un dito il fatto che nel paese vi saranno delle proteste, giuste, da parte di altre categorie le quali, forse, sono più duramente colpite degli stessi ciechi assoluti ed hanno profondamente bisogno di un rapido intervento.

Vogliamo risottolineare perciò l'urgenza di andare ad una riforma organica della materia e di estendere con urgenza il diritto all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti anche agli invalidi civili non deambulanti e gravi; essi attendono dal Parlamento una risposta concreta e rapida. Saremo vicini a loro e alle associazioni che li rappresentano per interpretare le esigenze giuste che propongono poichè, insieme alle richieste di provvidenze assistenziali, essi chiedono livelli adeguati di lavoro; così si utilizzano, anche per questa via, risorse umane: questo è un modo di concepire una risposta per una dignità della vita che sia autenticamente tale.

Il nostro voto è favorevole, ma con questo giudizio e con queste nostre riserve.

GRAZIOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIOLI. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il tema posto all'attenzione dei colleghi è quello dell'indennità di accompagnamento a solo titolo di minorazione per i ciechi civili. È un problema altamente sociale che bisognava risolvere se non si voleva che una fascia di cittadini affetti da cecità civile, e quindi così duramente colpiti dalla sorte, fosse ulteriormente discriminata rispetto ad altri cittadini.

Mi rendo conto — ieri in Commissione, mentre si esaminava il disegno di legge relativo all'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, questo problema è sorto — della complessità delle questioni inerenti il problema degli invalidi in quanto tali e mi rendo conto anche dell'urgenza di intervenire globalmente intorno a questa materia perchè cessi la frammentarietà degli interventi.

Per quanto concerne la Democrazia cristiana, devo ricordare che già dalla passata legislatura si è presentato — e l'abbiamo riconfermato anche nella presente — un organico disegno di legge che doveva e dovrebbe provvedere a rivedere complessivamente non solo la materia dell'assistenza ma anche quella del collocamento e dell'inserimento dei giovani portatori di *handicaps* nelle scuole. Devo esprimere la soddisfazione circa il fatto che con la legge n. 517 del 4 agosto 1977 si sono viste accolte finalmente le esigenze di inserimento nella scuola di giovani portatori di *handicaps*, facendo cessare la ghettizzazione di cui erano oggetto; devo tuttavia lamentare che, pur essendo stato accolto questo principio, la scuola nel suo complesso non è ancora in grado, per carenza di personale adeguatamente specializzato e per carenza di sussidi didattici, di completamente assolvere a quanto la legge n. 517 ha determinato.

L'esigenza di rivedere complessivamente la materia è profondamente sentita da tutti i Gruppi e l'11ª Commissione, per quanto di sua competenza, è disposta, in termini unitari, a lavorare intorno a questo problema. Ci sarebbe piaciuto che oggi, assieme al provvedimento che stiamo per approvare, si fosse potuto anche provvedere contemporaneamente per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, ma prendiamo atto dei problemi che hanno imposto a quest'Aula l'impossibilità di accogliere nel testo per i ciechi civili anche l'emendamento relativo agli invalidi civili.

L'impegno della Commissione 11ª è quello di riprendere concordemente l'esame del disegno di legge n. 129, che ieri era iniziato, a partire da mercoledì perchè si possa giungere, come del resto mi pare auspica da tutti, ad una conclusione positiva.

Ci è di conforto che il Governo abbia accettato la raccomandazione espressa dall'ordine del giorno presentato dai rappresentanti di tutti i partiti all'interno della Commissione (Grazioli, Pittella, Cazzato, Ravaioli e Mineo). Vorremmo definire al più presto il problema relativo agli invalidi civili perchè non si apra nel paese un'assurda gara, un'assurda rivalità tra due categorie tanto sofferenti.

Pensiamo quindi che gli invalidi civili, che in questo momento non possono ritenersi soddisfatti per l'improponibilità dell'emendamento, debbano tuttavia avere fiducia che l'intervento pronto del Parlamento sarà riparatore anche nei loro confronti. È con questo spirito che esprimo la soddisfazione della Democrazia cristiana per l'esito — speriamo — favorevole di questa legge e anche l'auspicio che presto, a partire dalla prossima settimana, anche la categoria degli invalidi civili abbia a poter essere soddisfatta nella stessa misura dei ciechi civili.

Ringrazio i colleghi ed annuncio, a nome della Democrazia cristiana, il voto favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, recante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radio-diffusione e la televisione, relative parti staccate, nonchè microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza** » (295-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, re-

cante modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Modifiche alla misura dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, relative parti staccate, nonché microfoni, altoparlanti e amplificatori di bassa frequenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* P A T R I A R C A , *relatore*. Onorevole Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame torna dalla Camera con la soppressione degli articoli relativi all'istituzione della imposta di fabbricazione sui tubi catodici per i televisori a colori e con l'aggiunta, come indicazione di gettito sostitutivo, dell'aumento dell'aliquota IVA sui prodotti radiotelevisivi e apparecchiature elettroniche per la trasmissione e registrazione di suoni, che passa dall'attuale 14 per cento al 18 per cento.

La Camera, nell'affrontare l'esame del provvedimento, si è particolarmente soffermata sui pericoli di una distorsione del mercato con le conseguenze sull'occupazione e si è più volte richiamata alla norma CEE che sconsiglia il ricorso a nuove forme di imposte di fabbricazione. Per la verità le conseguenze sul mercato dei televisori a colori erano state paventate anche in questo ramo del Parlamento, ma l'Assemblea aveva acceduto alla conversione del decreto ritenendosi soddisfatta delle dichiarazioni del Governo che si era fatto carico delle ragioni degli operatori del settore al punto da introdurre alcune modifiche migliorative nel provvedimento, che erano state accolte di buon grado dall'Assemblea.

Sta di fatto comunque che la Camera all'unanimità ha votato la soppressione degli articoli da 6 a 18, quasi fosse investita da una ondata di pressioni selvagge. Gli stessi parlamentari che avevano operato la soppressione si sono poi fatti carico di introdurre successivamente un norma di recupero del gettito tributario e, tra una serie di possibilità che si erano esaminate, la Camera ha scelto

l'aumento dell'aliquota IVA del 4 per cento, sia perchè ciò risponde all'auspicato processo di adeguamento delle aliquote fiscali alla svalutazione monetaria, sia perchè si è in procinto di predisporre un disegno di legge generale in materia che dovrà articolarsi su tre aliquote differenziate in ragione della necessità del bene tassato. E la maggiorazione dell'aliquota per le cessioni e le importazioni degli apparecchi per la radiodiffusione e la televisione al 18 per cento risponde all'indicazione di questo disegno di riordino e mette al riparo il settore, per la modicità dell'aumento dell'aliquota, dal pericolo del contrabbando e degli effetti monopolistici che potrebbero essere provocati sul mercato per la difficoltà, in modo particolare per le piccole imprese, di accedere al mercato finanziario.

A questo punto penso che il Governo vorrà fornire all'Assemblea anche i dati relativi al gettito derivante da questo ritocco di aliquota, dicendoci altresì se questa variazione di imposta, intervenuta nel corso della conversione di un decreto catenaccio, non introduca ulteriori elementi di distorsione tipici di applicazioni ritardate di contributi rispetto alla primitiva decisione.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione del provvedimento, dopo queste delucidazioni del Governo.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del disegno di legge approvato dal Senato, do la parola al Ministro delle finanze.

R E V I G L I O , *ministro delle finanze*. Non ho nulla da aggiungere a quanto detto dal relatore, se non che il Governo ha acceduto alle modifiche proposte nell'altro ramo del Parlamento in considerazione del fatto che le previsioni di gettito non sono sostanzialmente diverse da quelle che derivavano dal testo precedente.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla

Camera dei deputati. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, segretario:

Art. 1.

Il decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478: « Modificazioni al regime fiscale sulla birra e sulle banane. Istituzione di un'imposta di fabbricazione sui tubi catodici per televisori a colori », è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 sono soppressi.

P R E S I D E N T E. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi, introdotti dalla Camera dei deputati.

F I L E T T I, segretario:

Art. 2.

Per le cessioni e le importazioni degli apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono, per la radiodiffusione e per la televisione (voci doganali 85.15/A.III: b-1; b-2; b-4; c), delle parti e pezzi staccati degli apparecchi riceventi per la radiodiffusione e per la televisione (*ex voce* doganale 85.15/C), nonché dei microfoni e relativi supporti, degli altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza e delle relative parti e pezzi staccati (*voce* doganale 85.14), l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto, stabilita nella misura del 14 per cento, è elevata al 18 per cento.

(È approvato).

Art. 3.

Gli atti ed i provvedimenti adottati, fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, primo, secondo e terzo comma, 17 e 18 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, conservano validità anche ai fini degli atti e provvedimenti ad essi conseguenti. Conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate disposizioni.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P O L L A S T R E L L I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* **P O L L A S T R E L L I**. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, dichiaro il voto di astensione del Gruppo comunista sul provvedimento al nostro esame, rispetto al voto contrario che esprimeremo invece in prima lettura qui al Senato. Ciò a seguito delle modifiche migliorative apportate dalla Camera, soprattutto in riferimento alla soppressione dell'imposta di fabbricazione sui tubi catodici dei televisori a colori.

Su questo aspetto, serrata e chiara fu la nostra critica in prima lettura per le conseguenze negative che la nuova imposta avrebbe provocato soprattutto per mantenere una già difficoltosa competitività sul mercato interno ed estero da parte delle industrie nazionali del settore.

Solo oggi il Governo e la maggioranza che lo sostiene accolgono questa modifica come positiva e migliorativa. In prima lettura si

volle invece affermare che il problema non esisteva e che nessuna conseguenza negativa sul nostro settore produttivo si sarebbe verificata. Meglio comunque sarebbe stato, a nostro avviso, in merito all'elevazione dell'IVA su queste produzioni, a sostituzione dell'imposta di fabbricazione, affrontare già per tempo la revisione organica e complessiva dell'imposta sul valore aggiunto attraverso l'accorpamento delle varie aliquote.

Malgrado siano state eliminate alcune parti negative del provvedimento, comunque, il nostro giudizio di fondo non può essere modificato. In primo luogo perchè le misure impositive, prese anche con la modifica introdotta, sono sempre in contraddizione con una più equa, progressiva e coerente imposizione tributaria e con una maggiore giustizia fiscale. Si percorre infatti ancora la strada del prelievo indiretto su beni di ormai largo consumo, come la birra e le banane, che va a gravare indiscriminatamente sui consumatori. Si tende così ad allargare ancora più la forbice già sbilanciata tra imposizione diretta e imposizione indiretta e si contribuisce ad alimentare ulteriormente il fenomeno inflattivo.

Per questi motivi non possiamo andare oltre il voto di astensione, al fine di rivolgere ancora una volta al Governo un monito atto ad evitare che nel prossimo futuro si ripercorra una strada sbagliata, quella del prelievo indiretto, per reperire nuove entrate. Non siamo stati i soli a sostenerlo; infatti anche colleghi di altri Gruppi, compreso quello della democrazia cristiana, si sono associati alla nostra impostazione di fondo, concordando con noi su questo aspetto essenziale. Per reperire nuove entrate occorre impegnarsi seriamente nella lotta alla evasione fiscale e in modo prioritario nella lotta alla evasione fiscale diretta, oltre che indiretta.

Il Ministro è impegnato seriamente, crediamo, in questa direzione; vedremo come il Governo e la maggioranza che lo sostiene vorranno confortarlo in questo impegno. Il primo appuntamento per questa verifica è sugli atteggiamenti che verranno assunti anche sulla legge finanziaria, almeno per la parte relativa alla dotazione, nei confronti

dell'amministrazione, delle prime strutture e dei primi strumenti atti a condurre già nel prossimo 1980 la lotta alla evasione.

P I S T O L E S E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Signor Presidente, onorevole Ministro, il Gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale dichiara il proprio voto contrario sul disegno di legge di conversione. Le motivazioni del nostro voto contrario sono già state ampiamente illustrate sia nel precedente dibattito in quest'Aula sia nell'altro ramo del Parlamento. In sintesi, intendiamo con il nostro voto contrario condannare innanzitutto l'uso, anzi l'abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza, sulla quale tante volte ci siamo soffermati in quest'Aula sollevando eccezioni di incostituzionalità.

Nel merito, abbiamo segnalato le nostre perplessità per il modo confuso con il quale è stato portato avanti questo provvedimento che oltre tutto colpisce prodotti di largo consumo e quindi incide sull'aumento dei costi di produzione e sull'aumento dei prezzi, dando un'altra spinta a quel processo inflazionistico che tante volte si dice di voler arrestare con altri provvedimenti e con altre manovre economiche e fiscali.

Per questa ragione siamo contrari e non riteniamo valida la giustificazione che si cerca di dare, cioè che aumentando i costi di questi prodotti il consumo si sposta su altri prodotti. Questo non è affatto vero perchè birra e vino sono elementi talmente eterogenei che non è facile operare questi spostamenti.

Eravamo inoltre decisamente contrari agli altri articoli relativi alla imposta di fabbricazione per i tubi catodici. Lo abbiamo detto e ripetuto e siamo veramente lieti che si sia arrivati alla soppressione di questi articoli che creavano confusione nella produzione di elementi necessari alla fabbricazione dei televisori, che costituiscono un modo di occupazione del tempo libero per la gente più modesta. Quindi si colpiscono le

categorie meno abbienti con una evidente disparità nel trattamento impositivo.

Naturalmente la soppressione della imposta di fabbricazione non ci soddisfa perchè è stata sostituita con un aumento dell'IVA dal 14 al 18 per cento per rispettare quel programma di prelievo fiscale che il Ministro aveva previsto e che quindi ha voluto riconfermare attraverso questa manovra di aggiramento del problema, che però resta perchè questo aumento incide ugualmente sui costi di produzione e sui prezzi di mercato. Per queste ragioni confermiamo il voto contrario del Gruppo del movimento sociale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia** » (366)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia ».

Ricordo che nella seduta precedente è stata chiusa la discussione generale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore senatore Ciocce.

C I O C E , relatore. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, mi occupo ancora una volta del problema della casa limitatamente alla parte tecnico-giuridica del provvedimento che ritengo, così come modificato in Commissione, risponden-

te alle esigenze che il diritto richiede nella formulazione di un provvedimento legislativo.

Risultano chiarite quelle iniziali incertezze, peraltro da noi relatori già denunciate nella relazione iniziale, e sono stati colmati in maniera efficace alcuni vuoti che si evidenziavano nell'originario decreto governativo. L'articolo 1 risulta modificato nei sensi da noi indicati, di modo che risulta del tutto scongiurato il pericolo di confusioni od errori di interpretazione. L'emendamento proposto dal Governo circa una distinzione del termine del rinvio dell'esecuzione tra cittadini a reddito più basso rispetto ad altri trova noi relatori favorevoli.

L'articolo 2 non è stato destinatario di alcuna critica e quindi appaiono rispondenti alle esigenze di una corretta e giusta esecuzione degli sfratti le date fissate nell'indicato disposto.

Ma le critiche più severe e serrate sono state avanzate nei confronti dell'articolo 2-bis, laddove cioè la normativa prevede alcune limitazioni nella applicazione del provvedimento di proroga della esecuzione degli sfratti. L'approvazione di questo articolo in Commissione è stata ripetutamente definita come un colpo di mano della maggioranza. Non riesco a comprendere come possa essere definita un colpo di mano una manifestazione di volontà liberamente espressa da una maggioranza; se quella definizione fosse esatta tutte le decisioni non assunte in un clima di perfetto unanimismo rappresenterebbero altrettanti colpi di mano. Respingiamo decisamente siffatta affermazione confermando che laddove vi sia stata una votazione a decidere l'approvazione di una norma vi è stato un atto di democrazia, che non consente colpi di mano di alcun genere, espressione questa appartenente a regimi sicuramente diversi e distinti da quello operante nel nostro paese.

Il fatto è, a parte tutto, che la modifica di cui all'articolo 2-bis non è stata però una innovazione originale che abbiamo inteso inventare oggi in presenza di questo provvedimento; le limitazioni che questo provvedimento prevede sono l'esatta, pedisse-

qua ripetizione di quelle limitazioni puntualmente disposte da tutte le precedenti disposizioni di legge in materia di proroga degli sfratti.

Torno a ripetere ancora una volta che non abbiamo innovato assolutamente nulla rispetto a tutta una lunga precedente legislazione in materia. Si è detto che a mezzo di quel disposto verrebbero eseguiti sfratti in danno di categorie disagiate di cittadini e che diversa gente verrebbe a trovarsi per la strada da un momento all'altro. Affermazioni di questo genere hanno sicuramente mete ben precise e non riescono a nascondere gli scopi che intendono perseguire.

Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis come in passato, prevedono innanzitutto l'esclusione per i provvedimenti di rilascio fondati su una morosità che non venga sanata in attuazione di un provvedimento giudiziale disposto ai sensi della legge n. 833 (risponde, ritengo, ad una esigenza di giustizia e di logica che sia disposto il rilascio dell'immobile da parte di chi non soltanto si è reso moroso, ma ha perseverato pervicacemente in una volontaria morosità, nonostante il disposto del giudice e, in caso di ristrettezze economiche, nonostante i benefici del seguente articolo 3 dello stesso disegno di legge).

È prevista, in secondo luogo, l'esclusione per coloro che abbiano la materiale disponibilità di un alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari. Non riesco a comprendere perchè questa categoria di inquilini dovrebbe beneficiare di una proroga dello sfratto, atteso che la materiale disponibilità di una casa la mette al riparo da ogni e qualsiasi difficoltà di reperire un alloggio.

In terzo luogo, lo stesso discorso vale per quanto concerne quelle persone che abbiano ricevuto l'offerta di altro immobile da parte del locatore, immobile, questo, che l'autorità giudiziaria abbia ritenuto idoneo alle esigenze del conduttore e della sua famiglia.

In quarto luogo, qualche perplessità poteva profilarsi per quanto attiene a quei provvedimenti di rilascio emessi nei confronti di soggetti aventi un reddito che supera un determinato tetto, ma tali perplessità si ri-

dimensionano in considerazione del fatto che si è inteso evitare che il confronto dei rispettivi redditi del locatore e del conduttore si risolvesse in una vera e propria lotta di classi e di categorie di cittadini.

In quinto luogo, è prevista l'ipotesi di gravi inadempienze contrattuali del conduttore o del fatto che il conduttore si sia servito dell'immobile per svolgere attività penalmente illecite. Riteniamo che non vi sia gran che da opporre: mi rifiuto di pensare che vi sia qualcuno tra noi che ritenga meritevole della proroga dello sfratto colui che, ad esempio, avesse destinato l'appartamento occupato a casa di prostituzione ovvero a bisca clandestina o ad altre attività dalla legge espressamente vietate.

Il sesto caso, che ho deliberatamente serbato per ultimo, è quello di chi sia stato destinatario di un provvedimento di rilascio per urgente e improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Alla stregua di tale disposto, ritengo che possano beneficiare della proroga degli sfratti quegli inquilini sfrattati in virtù della legge sull'equo canone. Infatti quest'ultima legge vede come condizione essenziale dell'azione la pura e semplice necessità, non urgente ed improrogabile, e la richiesta non è limitata al titolare della locazione, ai figli e ai genitori, ma è estesa ad altre categorie di parenti ed affini, cosicchè vengono presi in considerazione, ai fini della esclusione dalla proroga, solo quei provvedimenti pronunciati in forza delle vecchie discipline vincolistiche, provvedimenti che ormai si trascinano talvolta da remotissima data. Per questi inquilini non può esserci comunque che tutta la nostra comprensione e soprattutto la nostra volontà di uomini politici deve tendere alla soddisfazione di tutte le loro giuste aspettative; ma faremmo soltanto pura e semplice demagogia se ignorassimo, in tale situazione, la condizione altrettanto disagiata di quei piccoli proprietari (e sono la maggioranza dei richiedenti) che sono riusciti, dopo anni di spasmodica attesa, ad ottenere una loro casa, che hanno impegnato il modesto peculio, hanno pagato spese rilevanti, hanno fatto programmi, han-

no deciso insomma la loro vita e quella dei propri figli. Se dimenticassimo queste cose — e vi sono purtroppo fra noi alcuni che le dimenticano — vorrebbe dire che saremmo dei legislatori ingiusti e come legislatori non possiamo nè dobbiamo consentire ingiustizie perchè la legge con la « elle » maiuscola serve a rimuovere le ingiustizie, a ristabilire l'equilibrio tra i cittadini in caso di un suo turbamento.

È da tempo che il cittadino va nutrendo scarsa fiducia nei confronti della legge e la colpa molto spesso è di colui che fa la legge. Una legge, per essere giusta, non può e non deve scontentare o privilegiare chicchessia. Se così fosse, la frase « la legge è uguale per tutti » diventerebbe senza senso e priva di contenuto.

Per quanto riguarda infine il termine previsto del 31 gennaio 1980 ed il suo possibile, eventuale slittamento ad altra data, ritengo di rimettermi alle decisioni dell'Assemblea.

Signor Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, mi auguro personalmente con tutto il cuore che questa legge riceva il voto favorevole del Senato. Il Governo ha chiaramente dimostrato che intende pensare seriamente al problema della casa. Se questa legge verrà approvata, ritengo, senza ombra di retorica, che il paese avrà fatto un notevole, forse decisivo passo verso la soluzione di questo annoso problema. La maggioranza e l'opposizione, di fronte al bisogno di case, dovrebbero avanzare all'unisono in una direzione ben precisa che è quella di dare finalmente al cittadino quella casa che da anni attende, e tutto ciò in uno spirito opportuno di solidarietà nazionale. Questa necessità dovrebbe essere avvertita da tutti noi, maggiormente ora che il paese attraversa momenti terribili che mettono a repentaglio la sua sopravvivenza, e ciò allo scopo di dare a tutti i cittadini un soffio di fiducia nei partiti, nei parlamentari, nelle libere istituzioni democratiche.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Degola.

* D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, poche considerazioni di ordine generale, anche per non ripetere cose già dette nella relazione. Credo sia superfluo ribadire che questo decreto-legge va inquadrato nella situazione di emergenza che il ristagno dell'attività edilizia ed il conseguente aggravarsi della situazione nel settore edilizio abitativo hanno determinato. Che, specie nei grandi centri, ci si trovi in una situazione di emergenza, credo che nessuno lo metta in dubbio, e nessuno degli intervenuti lo ha messo in dubbio.

È in questa logica allora che deve essere esaminato e valutato questo provvedimento. Ciò non vuol dire che non ci si debba preoccupare o che si debba perdere di vista anche l'azione da compiere per sciogliere i nodi strutturali della crisi edilizia, ma credo che anzi proprio l'azione programmatrice potrà risultare, in definitiva, tanto più efficace quanto più rapidamente si potrà uscire dalla situazione straordinaria di grave difficoltà che caratterizza il momento attuale.

Ho già detto in Commissioni congiunte che i provvedimenti di emergenza devono necessariamente coordinarsi con le leggi di carattere strutturale, di carattere programmatico, che hanno come finalità il definitivo assetto del settore; ma questo non significa che debbano necessariamente coincidere, punto per punto, con la normativa prevista per queste leggi.

I provvedimenti di emergenza hanno finalità diverse; devono perciò prevedere procedure snellite, rapide per poter ottenere i risultati che si prefiggono appunto con rapidità, perchè questo è in definitiva il maggior pregio che ad essi si richiede.

Pertanto non c'è nessun attacco al quadro legislativo posto in essere nella passata legislatura, nè alla programmazione; ma soltanto c'è un'obiettiva valutazione della gravità della situazione attuale ed uno sforzo responsabile per cercare di uscirne nel più breve tempo possibile, al fine di attenuare le tensioni in atto e al fine di poter completare convenientemente il quadro legislativo al quale si è posto mano nella passata legislatura con la correzione anche delle leg-

gi già adottate, in quei punti che hanno manifestato le più evidenti distorsioni durante la prima fase della loro applicazione.

C'è il problema dell'articolo 1. I colleghi di parte comunista, mi pare, e qualcuno di parte socialista hanno rilevato che la filosofia che dovrebbe ispirare questo decreto-legge dovrebbe essere quella di consentire una breve proroga generalizzata, senza esclusioni, ed una graduazione più lunga nel tempo, ma con tutte le esclusioni già previste nelle precedenti leggi di proroga.

Anch'io mi domando: che significato ha in realtà questa breve proroga generalizzata? Infatti non possiamo pensare — concordo con quanto affermato su questo punto dal senatore Libertini — che al 31 gennaio (e non dico nemmeno al 31 marzo, cioè alla data proposta dal Gruppo comunista per la proroga generalizzata) la situazione possa essere molto diversa da quella attuale perchè, evidentemente, i provvedimenti che si pongono in essere, per quanto rapidi, non possono in questo tempo avere svolto una loro efficace azione, un'azione risolutiva.

Ed allora che significa questa breve proroga generalizzata? Significa che si vuole impedire che vengano eseguiti degli sfratti durante il periodo natalizio, durante i mesi più duri dell'inverno? Se così è, sicuramente sono d'accordo; ma credo che sia doveroso preoccuparsi anche di non dare la sensazione all'opinione pubblica che, attraverso questa, sia pur breve, proroga generalizzata, si voglia invece introdurre un principio, una prassi nuova: quella delle proroghe generalizzate, ripetute nel tempo anche in futuro, prassi che, se attuata, creerebbe un regime degli sfratti addirittura più rigido di quello che esisteva durante il periodo di blocco totale delle locazioni; preoccupazione, mi pare, legittima se si pensa alle conseguenze nefaste che l'introduzione di un principio di questo genere avrebbe sulla possibilità di ripresa degli investimenti nel settore edilizio e sulla propensione a cedere alloggi in locazione, già così scarsa oggi.

Tralascio, per brevità, tutto il discorso sul mercato e sulla possibilità di ripristinare in futuro una situazione di mercato anche per quanto riguarda il settore delle lo-

cazioni. Mi limito a dire che questo resta il nostro obiettivo nel tempo, nella convinzione che abbiamo che soltanto se sarà possibile raggiungere questo obiettivo in futuro, avremo dato una risposta positiva alla domanda di alloggi che viene dal paese.

Certo, siamo d'accordo che nella situazione di oggi il mercato non è applicabile: è un mercato distorto e per questo abbiamo fatto la legge sull'equo canone; è un mercato che risente di anni in cui l'offerta di alloggi è stata inferiore alle esigenze del paese e quindi di un fabbisogno pregresso che deve essere colmato, se si vuole ristabilire una situazione di equilibrio.

Del resto le statistiche parlano chiaro. Dieci anni fa, nel 1970, erano disponibili per gli italiani circa 320 alloggi ogni 1.000 abitanti, quando la situazione degli altri paesi europei era di 340 alloggi ogni 1.000 abitanti. Pertanto dieci anni fa la situazione italiana non era molto lontana da quella degli altri paesi dell'Europa occidentale; sono passati dieci anni e gli ultimi dati ci dicono che ancora oggi sono disponibili circa 320 alloggi ogni 1.000 abitanti per gli italiani, mentre la media degli altri paesi europei è oltre i 400 alloggi ogni 1.000 abitanti: questo è il risultato di ciò che è avvenuto in questi ultimi dieci anni.

Mi pare allora ovvio che occorre una inversione di tendenza, che occorre ridurre questa forbice, cercando di dare ancora maggior consistenza all'intervento pubblico, ma avendo ben chiara anche la consapevolezza che l'intervento pubblico da solo non potrà mai essere risolutivo del problema della casa; occorre perciò agire coerentemente con questa consapevolezza; occorre trovare il modo di mobilitare l'iniziativa ed il risparmio dei privati — è stato detto in quest'Aula da molti degli intervenuti — e ai privati occorre dare incentivi ma anche certezze. Il senatore Venanzetti ieri affermava che l'essere proprietari sembra quasi essere diventata una specie di colpa: non entro nella polemica su chi può aver dato questa sensazione, ma è certo che questa sensazione la gente ce l'ha ed è tutt'altro che certa circa l'avvenire del bene casa.

Basta leggere qualunque giornale — credo tutti i giorni — per rendersene conto. Consentitemi una brevissima citazione di un fondo del « Corriere della Sera », di poche settimane fa, a firma di Leonardo Benevolo, persona certamente insospettabile per le sue prese di posizione costantemente contrarie ad ogni forma di speculazione. Scrive: « Il problema di fondo è che la gente non sa qual è il destino della casa e quali sono le reali intenzioni in proposito: la casa rimarrà un bene di mercato o diventerà un servizio pubblico? Avremo in futuro case abbastanza per tutti? Chi cerca casa potrà trovarla liberamente in affitto o in vendita o dovrà ottenerla da qualche burocrazia? ».

Questi sono gli interrogativi che la gente si pone e, se non verranno date risposte convincenti attraverso comportamenti concreti e coerenti, tali da fugare questi dubbi, vano sarà sperare, collega senatore Ottaviani, che i risparmi escano dai libretti di deposito bancario per prendere la via dell'investimento, soprattutto dell'investimento nel settore edilizio. (*Commenti del senatore Libertini*).

Un intervento pubblico che a malapena riesce a produrre, nella migliore delle ipotesi, 50.000 o 60.000 alloggi all'anno, con un fabbisogno che supera i 300.000, non si può pensare che possa risolvere la situazione, se non interviene una massiccia ripresa dell'intervento anche dei privati.

Per tornare all'articolo 1, penso si dovrebbe garantire che l'eventuale proroga generalizzata non costituisca il primo passo per l'assunzione ripetuta, anche in futuro, di provvedimenti di questo tipo: mi pare che, a questo riguardo, l'emendamento proposto dal Governo si muova nella giusta direzione.

Un articolo che ha suscitato molte discussioni è l'articolo 8, che stanziava 400 miliardi per i grandi centri per l'acquisto di alloggi. È stata sollevata una obiezione per il fatto che i 400 miliardi non sarebbero aggiuntivi rispetto al piano decennale ma inciderebbero sui suoi programmi. L'obiezione mi sembra infondata: basta vedere l'articolo 18, la disposizione per la quale anche nel corso del 1980 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad erogare le somme

di cui i comuni avranno bisogno per l'attuazione del primo e del secondo biennio del programma decennale, per convincersi che questo stanziamento non viene a nuocere, a incidere o a provocare ritardi o intralci, di qualunque genere, nell'attuazione del piano decennale.

L'articolo 8-bis è il primo dei due disposti che, stralciati dalla legge finanziaria, vengono qui inseriti o dei quali si propone qui l'inserimento. L'obiezione che viene sollevata è che le procedure non coincidono con quelle del piano decennale, della legge numero 457.

Credo che le previsioni dell'articolo 8-bis vadano anche esse inquadrate nella valutazione dell'emergenza: anche l'intervento previsto dall'articolo 8-bis, come provvedimento di emergenza, giustifica, a mio avviso, procedure diverse rispetto ad una legge di struttura poliennale come è la legge n. 457. I 400 miliardi per l'acquisto previsti dallo articolo 8 non sono evidentemente sufficienti per far fronte alle richieste, alle necessità, e allora questi 1.000 miliardi costituiscono un opportuno completamento.

L'ultimo provvedimento, quello della concessione dei mutui agevolati a privati per l'acquisto dell'alloggio, mi pare che in una certa misura si possa configurare con un carattere più strutturale che non connesso con la congiuntura. Per questo in sede di Commissioni congiunte tutta la normativa dei mutui è stata riportata a quella prevista dalla legge n. 457, con la sola esclusione della superficie, per quanto riguarda gli alloggi già costruiti, e dell'ubicazione. In questo modo l'articolo 8-ter assume il carattere di una opportuna integrazione, di un completamento della legge n. 457, estendendo ai privati, per l'acquisto degli alloggi, la possibilità di beneficiare dei mutui agevolati.

Mi pare che il provvedimento abbia un rilievo di carattere sociale indiscutibile. Credo che nessuno possa obiettivamente negare che questa sia una via per facilitare la diffusione della proprietà della casa anche ai ceti medio-bassi...

L I B E R T I N I . Medio-alti!

D E G O L A , *relatore*. No, medio-bassi, collega Libertini, perchè i limiti di reddito sono proprio quelli previsti per il piano decennale. Quindi credo che sia un fatto importante, soprattutto dopo che con la legge n. 513 si sono di fatto aboliti i riscatti, e dunque penso che l'unica azione dello Stato per rispettare il dettato costituzionale dell'articolo 47 sia rimasta quella di cercare di estendere il più possibile l'intervento nell'edilizia convenzionata e agevolata.

Concludo qui la mia replica: non entro in altri dettagli, riservandomi di farlo durante l'esame degli emendamenti. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'accentuazione polemica che in certo qual modo ha assunto quest'ultima fase del dibattito non fa perdere al dibattito stesso alcunchè della particolare profondità che esso ha assunto nell'esaminare, in occasione di un provvedimento che aveva e doveva avere un carattere empirico, il senso del suo complessivo significato nel quadro della politica edilizia e, per alcuni accenti molto importanti che qui si sono avuti, nel quadro della più complessa vicenda civile del paese, al quale si ricollega in definitiva il problema della casa.

L'economia che abbiamo programmato per i lavori di questa giornata non ci consente di sottolineare dovutamente i motivi positivi, emersi in quasi tutti gli interventi, per costruire una linea di politica edilizia complessiva per il nostro paese. Ci limitiamo quindi soltanto a ringraziare i due relatori, senatori Cioce e Degola, per la particolare cura e attenzione con cui hanno seguito il dibattito, i colleghi del Senato che si sono cimentati in un'atmosfera — bisogna dirlo — molto costruttiva (molto diversa da quella che possono aver avvertito i colleghi in Aula) nel comitato ristretto che ha preparato i lavori delle Commissioni. Desideriamo infine ringraziare tutto il Senato perchè con questo dibattito ha esalta-

to l'importanza in sè del provvedimento e la validità del metodo seguito da Governo e Parlamento in una materia così delicata come quella della politica della casa.

Siamo molto lontani dal pasticcio di cui qualcuno ha parlato: quando con certe norme non si ha una qualche confidenza è facile parlare di pasticcio e sentirsi frustrati nel labirinto delle leggi, come pure è stato detto.

La legge ha una sua organicità e risponde a quelle esigenze empiriche che sono emerse proprio qui al Senato quando nell'ottobre puntualizzammo tempestivamente il tema degli sfratti ed il tipo di risposta che ad esso doveva essere dato.

Certo, se volessimo fare una ricostruzione di tutta la vicenda ci sarebbero tante chiose da fare e romperemmo la lucentezza tomistica di un intervento di ieri che pareva incantare tutti ma non riusciva a piegare al rigore di concetti il reale svolgimento dei fatti.

L I B E R T I N I . Il procedimento tomistico le dovrebbe piacere! (*ilarità*).

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Detto da me a lei è un elogio, all'opposto non lo sarebbe.

Qual è la profonda novità del provvedimento? Il senatore Bausi ieri nel suo bellissimo intervento finale — conclusivo, direi, per tutto il dibattito e non solo per la sua parte politica — ha detto che questa è una grossa occasione perchè per la prima volta noi inauguriamo in questa materia scottante e delicata un collegamento diretto tra interventi di tipo normativo sulla legislazione civilistica che regge questa materia e interventi sostanziali economici nel settore dell'edilizia.

Questa è la profonda novità. Noi abbiamo avuto sempre un modo di camminare più o meno parallelo, più o meno diretto, più o meno articolato, ma questa volta, per la prima volta, noi colleghiamo un intervento in materia normativa con un intervento sostanziale in materia di politica dell'edilizia. E questa occasione, diceva il senatore Bausi, non va sprecata. Certo non si crea un

sinallagma preciso tra il periodo di proroga e gli interventi. Nessuno immagina che si possa raggiungere questo tipo di perfezione, anzi nella prima delle mozioni presentate questi due tempi si ritenevano paralleli, collegati concettualmente, ma da un punto di vista procedimentale e legislativo si prevedevano addirittura scissi e separati.

Ma che cosa si è previsto? Si è immaginato veramente di dare tante case quanti sono gli sfrattati città per città? Nessuno immagina questo. Noi non abbiamo previsto di prendere in carico ad esempio — lo ricordino gli espositori delle mozioni — i 2.300 sfrattati di Roma, quanti erano, alla data di quel dibattito, davanti all'ufficiale giudiziario di Roma, in quanto tali ma abbiamo preso in carico quei 2.300 sfratti perchè quelle situazioni si aggiungevano a una situazione romana — per prendere l'esempio di Roma — in cui ci sono i baraccati, i senzatetto e altre numerose questioni che fanno sì che acquisti particolare gravità la vicenda dei 2.300 sfratti.

Quindi l'intervento è diretto soltanto ad alleggerire una situazione complessivamente di gran lunga più grave di quella che è rappresentata dagli sfrattati, che è soltanto un elemento di aggravamento. E gli interventi che si immaginano paralleli a questo tipo di intervento non sono affatto stravolgenti del piano decennale, che nessuno immagina debba essere toccato nel suo significato; sono misure parallele e aggiuntive che mantengono la loro organicità. Il richiamo al CIPE è il richiamo alla stessa sede nella quale i programmi CER vengono approvati e definiti, e in quella stessa sede acquista organicità come programma edilizio generale il piano decennale, oltre agli altri interventi da tutti ricordati.

Quindi il provvedimento ha questo valore ed ha valore anche nella tecnica degli interventi normativi e nel significato complessivo che esso assume rispetto a questo tipo di proroga.

Qual è la tecnica degli interventi? Per ristabilire la dovuta serenità del dibattito, va detto che la proroga prevista dall'articolo 1 del decreto governativo riguarda fattispecie e situazioni che mai sono state sot-

toposte a proroga nella lunga tradizione dei blocchi; sono infatti una profonda novità. Per converso, quelli che sono stati definiti come colpi di mano, e questo forse serve a condurre in porto questa dialettica...

LIBERTINI. Perchè erano contro di lei, non perchè fossero contro di noi.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. La parte lesa viene sempre sentita; la dichiarazione della parte lesa è fondamentale e in molti casi, quando la parte lesa non si sente lesa in misura grave, evidentemente la sua dichiarazione va interpretata nei modi dovuti...

LIBERTINI. Ci sono forme di masochismo della parte lesa.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Prima che iniziasse la discussione, facemmo la riserva sull'articolo 1 e su tutto ciò che ad esso era collegato. Si trattava quindi di operare su fattispecie sulle quali mai la legislazione era intervenuta e che per la prima volta si prendevano in considerazione, stante il tipo di particolare gravità che è stato ricordato esemplificando su Roma. Cosa è avvenuto in Commissione e cosa è avvenuto nella serenissima atmosfera che regnava durante i lavori preparatori? È avvenuto che tutte le eccezioni, che tradizionalmente hanno figurato in tutti i provvedimenti che si sono succeduti per tanti anni, sono state riproposte. Perchè il Governo non aveva proposto questo tipo di eccezioni? Per una ragione di fattibilità, per una ragione empirica, non per una questione di principio, cioè perchè, trattandosi di una proroga di tre o quattro mesi, rimandare davanti al giudice le parti significava complicare una proroga così breve con una attività giudiziaria più complessa dell'effetto che si voleva raggiungere. E allora come si ricostituisce una situazione coerente rispetto allo svolgimento della discussione? La proroga, nella misura in cui è una proroga al 31 gennaio, non prevede questo tipo di eccezioni che hanno una loro validità di principio ma che, operando empirica-

mente, produrrebbero un effetto opposto rispetto a quello che si vuole realizzare. E immaginando una proroga più lunga, nella misura in cui acquista carattere diverso rispetto ad un intervento immediato e urgente, è possibile far operare tali principi.

Quindi l'emendamento presentato dal Governo è coerente con le ragioni del Governo stesso. Nel dibattito si cerca di operare una sintesi rispetto ai termini avanzati da chi ha proposto di portare la proroga al 31 marzo e da chi, con fedeltà ai principi ma con risultati empirici negativi, aveva proposto di tenere conto del tipo di eccezioni elencate nell'articolo 2. Questo è il senso della proposta ultima fatta dal Governo che riassume questo tipo di esigenze. Fino al 31 di gennaio evidentemente non si fanno operare motivi di eccezione, ma qualora la proroga assumesse il carattere di un periodo di sei mesi, cioè arrivasse fino al 31 marzo, per questo ulteriore periodo questo tipo di eccezione è possibile farlo operare, conciliando le richieste fondamentali che erano state in proposito presentate in Commissione.

Gli altri emendamenti presentati dal Governo hanno minor rilievo politico e potranno essere illustrati in seguito.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi di politica edilizia ve ne parlerà il collega Nicolazzi. Importante però è che il provvedimento, così ricostituito in una maggiore complessità certo rispetto a quella originale, ma così raccordato con il dibattito parlamentare, conservi il suo carattere di eccezionalità e di novità ad un tempo.

Una cosa resta fondamentale per la politica della casa, e mi riferisco a quanto detto dal senatore Ottaviani, ai rilievi fatti dal senatore Venanzetti, alla replica del senatore Benedetti al senatore Venanzetti: che il messaggio del Parlamento al paese è di mantenere una certa stabilità al regime giuridico della politica edilizia al di là delle spinte e delle difficoltà che incontra, perchè la politica della casa ha una componente imprescindibile, pregiudiziale che è data dalla certezza del diritto. La certezza del diritto è un obiettivo che dobbiamo perseguire per molti aspetti della vita del paese, ma

per la politica edilizia ha una importanza specifica che vogliamo garantire, proprio per questo provvedimento.

Approvando questo provvedimento noi rispondiamo ad esigenze emergenti dalla situazione, e nello stesso tempo compiamo un atto ricognitivo della volontà del Parlamento di mantenere il regime politico che abbiamo costruito sia per la politica edilizia, sia per la casa. Questa certezza è fondamentale per venire incontro alle esigenze più generali ed ai casi più acuti di cui il Senato complessivamente ieri si è fatto eco.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

N I C O L A Z Z I , *ministro dei lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia replica che sembra aggiuntiva vuole essere solo una concisa puntualizzazione di alcune problematiche emerse dal dibattito piuttosto che una pretesa interpretazione autentica dell'articolato di legge.

Mi pare innanzitutto necessario ribadire ancora una volta che non abbiamo voluto riproporre al Parlamento e al paese una pura e semplice proroga del regime di blocco delle locazioni quanto dare una risposta ad una situazione di emergenza.

D'altra parte la già asfittica situazione dell'edilizia residenziale, sia pubblica che privata, non avrebbe consentito una riproposizione di blocchi senza rischiare il collasso.

Lo stanziamento di 400 miliardi per fronteggiare detta emergenza non solo conferma il proponimento anzidetto, ma ha voluto cointeressare all'edilizia residenziale pubblica quella privata; ha voluto altresì dare ai comuni di una certa dimensione la possibilità di disporre a breve termine di un patrimonio di alloggi da utilizzare per esigenze locative urgenti.

Noi ci rendiamo conto delle critiche e delle perplessità iniziali che sono state attribuite a questo atto che io ritengo coraggioso (quello di uno stanziamento per acquistare degli alloggi), ma abbiamo dimostrato che con questo provvedimento non

ci siamo prestati a speculazioni (il provvedimento stesso non si presta a speculazioni); abbiamo dimostrato che è un vantaggio economico, abbiamo dimostrato di dare la possibilità di un reinvestimento e, infine, a tutti è parso uno stimolo per accelerare le procedure di costruzione.

Il Governo ha valutato ragionevolmente la possibilità di successo di questa iniziativa sul mercato ed oggi sono in grado di confermare che l'esperimento nella sua prima parte ha avuto successo, ossia ha avuto un favorevole riscontro. Posso infatti informare che negli 11 comuni interessati all'iniziativa sono stati offerti quasi 5.000 appartamenti (per l'esattezza 4.917), cui fa riscontro una richiesta di locazione per 4.539 unità di sfrattati.

Non ritengo di addentrarmi nelle integrazioni e nelle aggiunte formulate in sede di Commissioni riunite: esse trovano giustificazione e comprensione anche per quanto riguarda gli ex articoli 64 e 65 della legge finanziaria. Mi limiterò a sottolineare che l'articolo 64 (ora 8-bis) attiene ad una azio-

ne propulsiva nei confronti dei comuni, perchè gli stessi si dotino di un patrimonio di alloggi proprio per meglio governare, specie nelle aree metropolitane, la spesso drammatica situazione alloggiativa, ed ha, proprio per questo suo carattere, natura temporanea ed anticongiunturale. L'articolo 65, ora 8-ter, ha invece carattere fortemente innovativo rispetto alla vigente legislazione in materia di edilizia agevolata, in quanto prevede l'introduzione dell'acquisto diretto di abitazioni da parte dei fruitori dei mutui con il contributo dello Stato.

Altrettanto valide le considerazioni per i miglioramenti procedurali che caratterizzano alcuni articoli del testo in esame e la copertura finanziaria che si è voluta dare alle iniziative di edilizia agevolata, individuate dagli organi dello Stato ben prima del passaggio delle competenze alle regioni.

Quest'ultimo aspetto ritengo debba essere classificato tra gli adempimenti dovuti, in quanto consente di completare iniziative in corso e quindi di rendere produttiva una spesa pubblica già a suo tempo avviata.

Presidenza del vice presidente FERRALASCO

(Segue NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici). Il punto su cui voglio soffermarmi più a lungo riguarda la relazione tra detti interventi e il piano decennale, e ciò sia per dare concreta risposta alle ormai ricorrenti critiche formulate in quest'Aula, sia per chiarire definitivamente il significato della pianificazione decennale avviata dalla legge n. 457. La pianificazione si riferisce alle indicazioni delle risorse finanziarie e creditizie da destinare all'edilizia residenziale pubblica, nonchè alle determinazioni dei criteri per la gestione coordinata di dette risorse. Di ciò si fa carico il CIPE, come è stato ricordato, perchè verifica la coerenza di dette indicazioni con la linea generale dello sviluppo economico del paese.

Il CER è un organo tecnico di attuazione e deve limitare i propri interventi alla programmazione per i cicli temporali dei predetti indirizzi, con l'aggiunta di adempimenti di carattere procedurale e normativo.

Nel testo della legge n. 457 sono state definite, per il quadriennio 1978-81, le risorse finanziarie disponibili, mentre per ogni biennio il CIPE ha determinato i criteri della loro ripartizione. Inoltre, i tempestivi adempimenti del CER hanno messo a disposizione delle regioni le risorse del primo biennio ed entro il corrente mese saranno soddisfatti gli adempimenti per il secondo biennio.

A questo punto respingiamo taluni richiami perchè siamo tenuti entro il febbraio del prossimo anno a questi adempimenti

che cerchiamo di soddisfare entro il mese di dicembre, dal che deriva la puntualità del Governo e degli organi ministeriali nell'attuazione della normativa. Se non si vedono i risultati del primo biennio, la necessaria critica deve essere opportunamente indirizzata. Perciò il ritardo nella formalizzazione del piano decennale non ha avuto nè poteva avere alcun riflesso sugli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica per il quadriennio 1978-81.

Ove detto ritardo perdurasse alla scadenza del quadriennio, potrebbe venire impedito qualsiasi programma operativo per un successivo periodo. Mi corre però l'obbligo di ricordare che l'indicazione delle risorse finanziarie e creditizie da destinarsi all'edilizia residenziale pubblica e quindi la relativa pianificazione vanno coordinate con quella a carattere nazionale e, se questa ultima ha una scadenza triennale, non altrimenti può avvenire per una pianificazione settoriale.

Non posso sottacere l'aspetto dei costi di costruzione per i quali alcuni colleghi hanno qui manifestato critiche. Indubbiamente agli elementi oggettivi di mercato, tra i quali va anche annoverata la bassa tecnologia del settore e quindi il limitato valore aggiunto per addetto, devono aggiungersi quelli emersi per l'applicazione della legge Bucalossi. La misura dei contributi riferiti al costo di costruzione, nonchè la loro disomogeneità sul piano nazionale evidenziano gli aspetti negativi della legge.

Una commissione da me recentemente insediata mi consentirà, a breve termine, di passare all'esame con le regioni di un progetto di revisione della legge n. 10, progetto da sottoporre in breve tempo al Parlamento. Ritengo questa una tappa indispensabile al presente ed al futuro della nostra edilizia sia pubblica che privata.

D'altra parte, nel breve arco governativo in cui ho avuto responsabilità diretta del settore, ho potuto accelerare gli adempimenti del CER e tra l'altro è dell'altro giorno il decreto ministeriale sull'aggiornamento dei costi di costruzione. Ho potuto altresì diramare un articolato con la riforma degli IACP, come è stato qui sollecitato. Ho

ripreso il disegno di legge che non si è potuto definire nella scorsa legislatura per l'anticipata decadenza e con il suo aggiornamento ho inteso definire le strutture e i compiti degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. Un'apposita commissione da me insediata ha quasi ultimato i propri lavori e sta in questi giorni mettendo a punto un disegno di legge sul cosiddetto risparmio-casa, o meglio risparmio-prima casa.

Il provvedimento sarà finalizzato a soddisfare innanzitutto l'aspirazione di quanti vogliono una casa propria (mi riferisco soprattutto alle giovani coppie) ma dovrà altresì concorrere a risolvere nel suo insieme il problema della casa.

Infine, per l'equo canone mi riservo, conosciuto l'esito dell'indagine in corso, di rappresentare al Parlamento, in sede di esame della relazione presentata dal Ministero dei lavori pubblici, le possibili determinazioni da adottare per adeguare la normativa alla nuova realtà.

Onorevoli colleghi, nel concludere questo mio intervento voglio fugare ogni sospetto di giustificazionismo perchè, pur non avendo abbandonato l'idea che si debba porre mano allo studio di un testo unico delle norme in materia di edilizia residenziale pubblica, mi sono reso conto che problemi insoluti, accumulati sino ad oggi, costringevano ad iniziative di emergenza. Ciò non di meno si è tentato — e spero che ne sia dato atto — di finalizzarle ad un risultato quanto più possibile organico.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ringraziare i relatori e quanti hanno arricchito con preziosi contributi di osservazioni e di proposte questo dibattito, esprimo il convincimento del Governo che questo provvedimento, come già è stato ricordato, nel suo insieme dia al paese una grande occasione per il rilancio della politica della casa e di tutta l'attività edilizia.

Tocca ora al Parlamento di valutarne la portata e darne un giudizio che noi ci auguriamo positivo.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sul-

l'ordine del giorno n. 1, del senatore Venanzetti e di altri senatori.

D E G O L A , *relatore*. Esprimo parere favorevole. Nell'ordine del giorno sono contenute affermazioni che collimano con la linea esposta dai relatori.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Senatore Venanzetti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

V E N A N Z E T T I . Non insisto per la votazione; mi è sufficiente la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno n. 2, del senatore Libertini e di altri senatori.

D E G O L A , *relatore*. I relatori si rimettono al Governo.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Libertini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

L I B E R T I N I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno n. 2.

F I L E T T I , *segretario*:

Il Senato,

constatato che gli Istituti previdenziali ed assicurativi non hanno generalmente adempiuto agli obblighi che loro derivano dalla legge 31 marzo 1979, n. 93,

impegna il Governo ad assumere tutte le necessarie iniziative per garantire che ritardi ed inadempienze siano superati e che il potenziale economico e finanziario degli Istituti stessi sia, nei limiti prescritti, utilizzato per fronteggiare l'emergenza.

9. 366. 2. LIBERTINI, BENEDETTI, OTTAVIANI, CALICE, GUERRINI, TROPEANO, BENASSI, MONTALBANO, VALENZA, LUGNANO, MOLA, LA PORTA

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Essendo dubbio il risultato, procederemo alla votazione per divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'Aula. Chi è favorevole all'ordine del giorno si porrà alla mia sinistra e chi è contrario alla mia destra.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 3, del senatore Libertini e di altri senatori

Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

D E G O L A , *relatore*. Signor Presidente, mi dichiaro contrario a questo ordine del giorno dato che ritengo che ogni azione che può alimentare dubbi e timori nell'opinione pubblica è da evitare, perchè alla fine risulta contraria agli interessi degli stessi inquilini.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è contrario, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3. Se ne dia nuovamente lettura.

F I L E T T I , *segretario*:

Il Senato,

constatato che nei molti grandi centri nei quali non è possibile ottenere alloggi in affitto e sono in atto numerosi sfratti

esistono molti alloggi vuoti, disponibili e non affittati,

impegna il Governo a definire le vie e i mezzi per accertare l'entità del fenomeno e a porre allo studio misure, comprese quelle di natura fiscale, atte a sanare una contraddizione intollerabile sul piano sociale e a equilibrare la domanda e l'offerta degli alloggi in affitto.

9.366.3. LIBERTINI, BENEDETTI, OTTAVIANI, GRAZIANI, GUERRINI, TROPEANO, LUGNANO, MOLA, MONTALBANO, URBANI

G O Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel mio intervento di ieri sera mi sono permesso di sottolineare, con un sillogismo a tre premesse, l'incongruenza di una situazione nella quale: 1) sfrattati, 2) alloggi tenuti sfitti, 3) adempimento dei doveri di solidarietà richiesto dall'articolo 2 della Costituzione non portavano a nessun orientamento del Governo e del Parlamento verso provvedimenti in qualche misura coattivi nei confronti dei proprietari di alloggi sfitti. Nessuna squalifica sociale, sia chiaro, nei confronti dei proprietari — e soprattutto dei piccoli proprietari — ma un richiamo all'adempimento di questo dovere.

Quando parlavo ieri sera, ovviamente per mia negligenza, ignoravo l'ordine del giorno che stiamo per votare e che trova il pieno consenso del nostro Gruppo proprio perchè sottolinea questa contraddizione e richiama implicitamente al valore morale che sta al fondo della Costituzione, il valore della solidarietà. Senza incidere — mi pare — sulla logica economica che presiede anche alla proprietà edilizia, ma puntando ad incidere sulla speculazione, o sul cattivo uso della medesima proprietà, impegna il Governo a definire le vie e i mezzi per accertare l'entità del fenomeno e a porre allo studio misure, comprese quelle di natura fiscale (su cui ieri sera mi ero permesso di

insistere), atte a sanare una contraddizione intollerabile sul piano sociale e a equilibrare la domanda e l'offerta degli alloggi in affitto.

Per questo il nostro Gruppo voterà a favore dell'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, del senatore Libertini e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 4, del senatore Ottaviani e di altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

* D E G O L A , *relatore*. Mi pare che l'ordine del giorno n. 4 evidenzia un problema che è molto sentito, e cioè che effettivamente vengono segnalati ritardi nel decollo del piano decennale.

Credo però che bisogna anche dire che leggi di riforma di questo tipo durante il primo periodo incontrano una certa difficoltà per poter partire perchè evidentemente i vari apparati devono affrontare compiti nuovi e quindi il primo periodo è certamente il più difficoltoso. Tutto sommato, mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

G I G L I A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, pur non accettando la polemica delle motivazioni, accetta però la parte finale degli impegni perchè in questo momento si stanno predisponendo tutti gli atti necessari alla presentazione dei tre disegni di legge di cui si parla nel penultimo comma: risparmio casa, riforma IACP e riforma delle norme della revisione prezzi.

P R E S I D E N T E . Senatore Ottaviani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 4?

O T T A V I A N I . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

constatato che, ad oltre 14 mesi dall'entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Piano decennale per l'edilizia), esistono seri e generalizzati ritardi nell'attuazione della normativa prevista;

rilevato in particolare che il CIPE non ha ancora provveduto alla predisposizione e approvazione del Piano decennale, non ha fissato gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale e non ha determinato le linee di intervento per soddisfare i bisogni abitativi prioritari, per ridurre i costi di costruzione e di gestione e per incentivare l'industrializzazione del settore delle costruzioni edilizie;

rilevato, inoltre, che fino ad oggi nessun provvedimento è stato preso dagli organi per l'organizzazione del programma relativo al biennio 1980-81;

considerato, altresì, che, nonostante ripetute promesse da parte di numerosi membri del Governo, nulla è stato fatto per completare il quadro legislativo riformatore con la predisposizione di disegni di legge relativi al risparmio-casa, alla riforma degli IACP, alla riforma delle norme sulla revisione dei prezzi,

impegna il Governo perchè adotti con la massima urgenza tutti quei provvedimenti necessari alla rapida applicazione delle norme vigenti in materia di edilizia economica e popolare e predisponga le proposte di legge necessarie a completare la normativa vigente.

9. 366. 4 OTTAVIANI, BENEDETTI, LIBERTINI, TROPEANO, MOLA, CALICE, GUERRINI, COLAJANNI, GRAZIANI, URBANI, LA PORTA, TEDESCO TATÒ
Giglia

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Per facilitare il compito dei senatori segretari, prego i senatori favorevoli di porsi alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra. Chi approva l'ordine del giorno è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 5, del senatore Ottaviani e di altri senatori.

Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

D E G O L A , relatore. Esprimo parere favorevole.

G I G L I A , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Ottaviani, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5?

O T T A V I A N I . Insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , segretario:

Il Senato,

constatato che nel corso del dibattito sul disegno di legge n. 366 per la conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, nonostante reiterate richieste, il Parlamento non è stato messo in condizione di conoscere con la necessaria esattezza quale sia la reale entità del drammatico problema degli sfratti già divenuti esecutivi;

rilevato che a tale proposito sono stati forniti dai rappresentanti del Governo dati parziali e spesso contraddittori,

impegna il Governo:

1) a fornire al Parlamento, attraverso una compiuta indagine, il quadro comples-

sivo del fenomeno e delle sue possibili proiezioni per l'avvenire;

2) a programmare opportuni incontri con le regioni, i maggiori comuni, le associazioni dei costruttori edili e quelle degli inquilini, con gli istituti previdenziali e assicurativi al fine di accertare il reale fabbisogno di alloggi dei centri ove maggiori appaiono le difficoltà per il reperimento di alloggi sul mercato.

9.366.5 OTTAVIANI, BENEDETTI, LIBERTINI, TROPEANO, MOLA, CALICE, GUERRINI, COLAJANNI, GRAZIANI, URBANI, LA PORTA, TEDESCO TATÒ Giglia

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 6, del senatore Ottaviani e di altri senatori.

Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

DEGOLA, *relatore*. Sono favorevole.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

LIBERTINI. Signor Presidente, insisto.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

FILETTI, *segretario*:

Il Senato,

constatato come in questi ultimi tempi sono state avanzate proposte di modifica delle vigenti disposizioni fiscali in materia edilizia, come ad esempio la norma contenuta nella legge finanziaria per il 1980;

considerata la sentenza della Corte costituzionale in merito all'INVIM;

rilevato, pertanto, che l'attuale situazione fiscale sugli immobili è contraddistinta dai caratteri di improvvisazione e precarietà;

rilevato come tutta la materia abbia bisogno di una normativa che risponda ai requisiti della chiarezza, della unitarietà e della progressività;

impegna il Governo a predisporre una organica proposta di modifica dell'attuale sistema fiscale sugli immobili in modo da superare ingiustizie, contraddizioni e situazioni di privilegio fra i contribuenti e nel contempo consentire un uso più socialmente utile del patrimonio edilizio esistente in Italia.

9.366.6 OTTAVIANI, BENEDETTI, LIBERTINI, TROPEANO, MOLA, CALICE, GUERRINI, COLAJANNI, GRAZIANI, URBANI, LA PORTA, TEDESCO TATÒ Giglia

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Segue l'ordine del giorno n. 7, dei senatori Calarco e Vincelli.

Invito i relatori ed il Governo ad esprimere il parere su questo ordine del giorno.

DEGOLA, *relatore*. Sono favorevole.

GIGLIA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Calarco, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 7?

CALARCO. Insisto.

PRESIDENTE. Si dia allora nuovamente lettura dell'ordine del giorno.

FILETTI, *segretario*:

Il Senato,

valutata la grave situazione di carenza alloggiativa esistente nell'area metropolitana

na dello Stretto comprendente le città di Messina e Reggio Calabria, dove esistono ancora drammatiche testimonianze di gravi calamità naturali, come il terremoto del 1908, che hanno completamente sconvolto le strutture urbane,

nel momento in cui converte in legge il decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia,

impegna il Governo ad intervenire adeguatamente per la realizzazione di un programma straordinario edilizio nelle città di Messina e Reggio Calabria mediante l'utilizzazione dei finanziamenti previsti dall'articolo 8-bis del citato provvedimento, nel testo approvato dalla Commissione.

9. 366. 7

CALARCO, VINCELLI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 7.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **LIBERTINI.** Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà a favore dell'ordine del giorno presentato dai senatori Calarco e Vincelli, sottolineando che in questa materia, per quando andremo a discutere gli emendamenti sul disegno di legge, vi sono proposte del Gruppo comunista che sono più ampie; tuttavia, considerando il valore sociale della proposta dei senatori Calarco e Vincelli, anche se la loro posizione è riduttiva rispetto alla nostra proposta, voteremo questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico nel testo proposto dal-

le Commissioni riunite 2ª ed 8ª. Se ne dia lettura.

FILETTI, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, recante dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980 ».

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1º luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1º luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 2-bis. — Le disposizioni di cui al precedente articolo 2 non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del

subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempimenti contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonché per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1975 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative di cui al decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

All'articolo 3,

il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a lire 4.500.000. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « data di entrata in vigore » sono aggiunte le altre: « della legge di conversione ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonché il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore nel ter-

mine di venti giorni dalla pronunzia. Avverso tale decreto la parte che vi ha interesse può proporre opposizione innanzi allo stesso pretore entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7,

le parole « prevista dal secondo comma dell'articolo 6 » sono sostituite con le altre: « di cui al primo comma dell'articolo 4, nel termine ivi previsto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il conduttore che non adempie alle obbligazioni, che gli incomberebbero se il contratto non fosse risolto, decade dalla dilazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concessa ».

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di abitazioni già costruite o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 giugno 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono priori-

tariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita al terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietari che intendano vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristiche dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al precedente comma, provvedono, su motivata relazione dei propri organi tecnici, con deliberazione del consiglio comunale.

L'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, ma non ancora eseguito, provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire otto milioni calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonché il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per gli alloggi ceduti dai comuni agli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi del precedente comma, la contabilizzazione, la destinazione e l'utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni di locazione sono

disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Per gli alloggi che rimangono di proprietà dei comuni, le suddette somme, dedotto il 25 per cento per spese di amministrazione e di manutenzione, devono essere versate alla gestione speciale della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 8-bis. — Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesoriere sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento,

l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesoriери sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE, sentita la Commissione interregionale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché la tipologia delle costruzioni ».

Art. 8-ter. — Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza nè in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale si trova l'alloggio da acquistare.

I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.

Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contri-

buti pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Gli alloggi da acquistare possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'articolo 11 del presente decreto.

Alle regioni competono la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per l'edilizia residenziale ai fini della individuazione dei beneficiari, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari medesimi e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui

di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi ».

« Art. 8-*quater*. — Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè ai sensi del precedente articolo 8-*ter*, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti da ipoteca di secondo grado sullo stesso immobile e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori ».

All'articolo 9, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, provvede alla localizzazione dei fondi nell'ambito della stessa regione ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito con il seguente:

"Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie" ».

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« La revisione della misura dei tassi, dei limiti di reddito e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'articolo 3, lettera o),

della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale ».

All'articolo 12 sono soppressi il secondo e il terzo comma.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 12-*bis*. — Le norme dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fondiari ed edilizi, sono applicabili anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Relativamente ai mutui indicizzati con rate costanti o variabili, l'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purchè nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo ».

All'articolo 13, è aggiunto in fine il seguente comma:

« All'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della presente legge" ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 13-bis. — All'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo è aggiunto il seguente comma:

”La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate” ».

L'articolo 16 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1979, n. 93, è sostituito con il seguente:

” Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti, fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, è comunicato alla commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in pos-

sesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma si applicano sino al 31 ottobre 1981 ” ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 16-bis. — Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti il reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera a) del secondo comma ».

All'articolo 17 è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 18,

dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.

Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva. »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 8 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire

1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sui contributi concessi in base al terzo comma del precedente articolo 19 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 20-bis. — All'onere previsto dall'articolo 3, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziamenti previsti dagli articoli 19 e 20 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario ».

P R E S I D E N T E. Avverto che gli emendamenti debbono intendersi riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Sull'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Se ne dia lettura.

F I L E T T I, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione è sospesa sino al 31 marzo 1980 ».

1.2 **BENEDETTI, OTTAVIANI, LIBERTINI, TROPEANO, GOZZINI, TEDESCO TATÒ Giglia, VENANZI, MONTALBANO, DE SABBATA, BONAZZI**

Sopprimere le parole da: « già fissata », sino alle parole: « del presente decreto ».

1.3 **OTTAVIANI, LIBERTINI, GOZZINI, BENEDETTI, GRAZIANI, LUGNANO, GUERRINI, MOLA, FELICETTI, LA PORTA**

Sostituire le parole: « già fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto », con le altre: « fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

1.4 **LIBERTINI, GOZZINI, OTTAVIANI, TROPEANO, BENEDETTI, CALICE, BENASSI, VALENZA, STEFANI, BONAZZI**

Sostituire le parole: « 31 gennaio 1980 », con le altre: « 31 marzo 1980 ».

1.5 **OTTAVIANI, MOLA, LIBERTINI, TROPEANO, GOZZINI, BENEDETTI, TEDESCO TATÒ Giglia, GRAZIANI, FELICETTI**

In via subordinata all'emendamento 1.5, sostituire le parole: « 31 gennaio 1980 », con le altre: « 15 marzo 1980 ».

1.6 **TROPEANO, GRAZIANI, GOZZINI, LIBERTINI, BENEDETTI, OTTAVIANI, PERNA, VALENZA, DE SABBATA, GRANZOTTO, BONAZZI**

In via ulteriormente subordinata all'emendamento 1.5, sostituire le parole: « 31 gennaio 1980 », con le altre: « 29 febbraio 1980 ».

1.7 **BENEDETTI, OTTAVIANI, LIBERTINI, TROPEANO, GOZZINI, VENANZI, LUGNANO, MONTALBANO, FELICETTI, BONAZZI**

Aggiungere in fine il comma seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di cui al primo comma, emessi nei confronti di soggetti che fruiscono di reddito complessivo inferiore a quello indicato nel numero 6 del primo comma dell'articolo 2-bis è sospesa fino al 31 marzo 1980. Tale maggiore sospensione non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulle cause indicate nei numeri da 1 a 5 del primo comma dell'articolo 2-bis. »

1.1 **IL GOVERNO**

P R E S I D E N T E. Avverto fin d'ora che sull'emendamento che porta il n. 1.2 è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

B E N E D E T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, riassumo brevemente, anche se è nota, la situazione. Siamo di fronte ad un testo, originario, del Governo che differisce l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione sino al 31 gennaio 1980. Abbiamo detto subito, fin dall'inizio della discussione dinanzi alle Commissioni riunite, che non accettiamo questo termine, tanto è vero che con l'emendamento proponiamo quello del 31 marzo 1980. Senonchè il testo iniziale del Governo che proponeva il 31 gennaio 1980 arriva in Aula contraffatto dal testo approvato dalla maggioranza delle Commissioni.

Diceva poco fa il ministro Morlino scherzosamente: lasciate che la parte offesa

parli, dato che deve esser sempre sentita. È vero, onorevole Ministro; se posso rapidamente riprendere il tono scherzoso sul quale ella costruiva il suo intervento, dirò che molto spesso, almeno in certi procedimenti, accade alla parte offesa di diventare, se non giuridicamente, sostanzialmente l'imputato. Questo è appunto avvenuto con lo stravolgimento del testo operato dalla maggioranza delle Commissioni.

Dico questo perchè voglio chiudere un po', senza aver la pretesa di dire la parola conclusiva, sulla piccola e simpatica polemica nata intorno all'adozione del termine « colpo di mano »; c'è stato indubbiamente un *vulnus* — e gliene ho dato atto — del Governo attraverso il *vulnus* al testo del Governo. È in questo senso che parlavamo di colpo di mano, nel senso che la maggioranza anomala rispetto a quella su cui si regge il Governo — uso una frase un po' *sui generis* — si è messa sotto i piedi il testo del Governo.

Onorevole Ministro, ella diceva poco fa che non deve esserci un rapporto sinallagmatico, cioè strettamente coerente dal punto di vista giuridico-temporale, tra la dilazione dell'esecuzione degli sfratti e l'avvio delle misure economiche di intervento; possiamo essere d'accordo su questo. Riteniamo, infatti, che anche con il termine del 31 marzo non si possa fondatamente prevedere che ciò avvenga nella più rigorosa accezione; ma consideriamo del tutto insufficiente il termine del 31 gennaio. Anche se non potrà esserci questo rapporto risolutivo, bisognerà però che ci sia un'approssimazione tale da lasciar prevedere oggi che alla data del 31 marzo saremo almeno entrati nella fase in cui si possa determinare l'avviamento delle procedure di tipo economico.

Questo è il punto della discussione e questa è la qualificazione che noi attribuiamo al nostro emendamento, tale che ci induce a chiederne la votazione a scrutinio segreto. Vogliamo chiedere ai colleghi delle altre parti politiche: siete davvero certi che con la dilazione al termine, ormai prossimo ed imminente, del 31 gennaio, si possa dare, al problema, sia pure nel quadro sommario dell'emergenza, una soluzione adeguata? O

non c'è da prevedere l'ipotesi, preoccupante, che poi si debba essere chiamati a rimetterci le mani in un susseguirsi congestionato dei tempi che, appunto, con la previsione del 31 marzo 1980 intendiamo evitare?

In sostanza pensiamo che in questo momento si tratta di affrontare l'emergenza, di evitare la congestione, di aprire una valvola che consenta il decongestionamento (c'è ormai l'uso di creare i termini con il prefisso « de »; Gozzini diceva ieri che è un italiano sul quale bisognerebbe discutere molto e in senso negativo); si tratta di porre in essere una misura che consenta di non far giungere la tensione ad un grado di intollerabilità.

Proprio per questa ragione proponiamo l'emendamento del « 31 marzo 1980 », invitando l'Assemblea a riflettere sulla sua adeguatezza politica, che è poi la ragione per la quale abbiamo chiesto lo scrutinio segreto.

Desidero illustrare anche tutti gli altri emendamenti, eccezion fatta per l'1.4 che sarà illustrato dal collega Tropeano.

Gli altri emendamenti, che per brevità non indico nella loro numerazione, hanno un rapporto di filiazione, dal punto di vista tecnico e del coordinamento, con l'emendamento 1.2.

L'emendamento 1.3, in particolar modo, pur essendo concettualmente distinto, ritorna alla logica politica alla quale mi riferivo poco fa. La stessa cosa può essere detta per l'1.5. Invece l'1.6 e l'1.7 si differenziano perchè stanno a denotare il nostro massimo sforzo, che riteniamo coerente ad una motivazione politica molto seria, di attestarci, se non su quella del 31 marzo 1980, su una data che comunque si distanzi il più possibile dal 31 gennaio 1980. Emerge ovviamente il carattere subordinato degli ultimi due emendamenti: laddove non passi la data del 31 marzo (ci auguriamo che ciò non avvenga) proponiamo che vi sia un arretramento graduale.

Ecco perchè con l'1.6 indichiamo la data del 15 marzo 1980 e con l'1.7 quella del 29 febbraio 1980.

T R O P E A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R O P E A N O . La norma dell'articolo 1, licenziata dalle Commissioni riunite, prevede la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge. Già nel corso della discussione generale i colleghi del mio Gruppo che sono intervenuti hanno avuto modo di sottolineare come questo fatto avrebbe operato una discriminazione non giustificata nei confronti di coloro che erano destinatari di provvedimenti emanati successivamente a quella data, tanto più che siamo quasi a dicembre ed ancora non siamo pervenuti alla conversione in legge del decreto.

D'altra parte ho seguito con attenzione quanto diceva poco fa il senatore Degola il quale ha ribadito la volontà di tutti di impedire che, soprattutto durante le feste natalizie e nei mesi più duri dell'inverno, siano posti in essere gli sfratti già esecutivi in relazione a provvedimenti adottati dai giudici. Ebbene riteniamo che l'emendamento 1.4 venga incontro all'esigenza unanimemente espressa per cui insistiamo per il suo accoglimento da parte del Senato.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, nel darle la parola per illustrare l'emendamento 1.1 presentato dal Governo, mi permetto di suggerire, dal punto di vista formale, che la dizione: « Tale maggiore sospensione non si applica » venga sostituita dall'altra: « Tale più ampia sospensione non si applica ».

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con il suggerimento lessicale proposto dalla Presidenza. Riteniamo che l'emendamento del Governo risponda in modo equilibrato alle esigenze che sono state qui manifestate con gli altri emendamenti. Praticamente si propone di portare al 31 marzo la scadenza ultima per la proroga. Trattandosi però di una proroga vasta ed essendovi lo spazio per ritornare eventualmente davanti al pretore in questo

maggiore periodo, è giusto che valgano le eccezioni di cui si parla nell'articolo 2-bis.

Pertanto la proroga viene portata al 31 marzo, con la previsione però che restano valide le eccezioni a cui si fa riferimento nell'articolo successivo 2-bis.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Prendo la parola sull'insieme dei vari emendamenti presentati all'articolo 1 ed esprimo parere favorevole all'emendamento 1.1 perchè tiene conto della esigenza di scaglionare nel tempo l'esecuzione degli sfratti dopo il provvedimento di sospensione.

Peraltro l'emendamento 1.1 è conformato a quella logica giuridica che ha disciplinato i precedenti provvedimenti in materia di locazione degli immobili urbani, e particolarmente alla legge n. 93 del 1979.

Sono peraltro anche favorevole all'emendamento 1.4 che recepisce un subemendamento già presentato dalla mia parte politica in sede di Commissioni congiunte e che comprende l'esecuzione degli sfratti che sono stati pronunciati con provvedimenti in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In ordine agli altri emendamenti la mia parte politica è contraria.

P R E S I D E N T E . Invito i relatori ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

D E G O L A , *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione di quello presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M O R L I N O , *ministro di grazia e giustizia*. Concordo con i relatori.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 1.2, avendo ascoltato anche le argomentazioni del collega Benedetti che nella illustrazione si richiama al testo del Governo lamentando che da parte delle Commissioni ci fossero state delle modifiche.

L'emendamento che propone il collega Benedetti si discosta notevolmente da quello del Governo. Non si tratta tanto della questione del 31 gennaio o del 31 marzo quanto del fatto che nell'emendamento del collega Benedetti e di altri senatori non sia più compresa l'espressione contenuta nel decreto-legge del Governo « già fissata per una data anteriore », ma ci si riferisca a qualunque altra data. In questa maniera si inserisce un concetto nuovo che non è stato avanzato, per la verità, da nessuno, quello cioè di stabilire la possibilità anche per il futuro, per questo periodo, da parte della magistratura, di interrompere l'esecuzione di provvedimenti di sfratto; mentre la discussione si è sempre svolta sul principio che dovessero essere prorogati i provvedimenti già emessi dalla magistratura.

Per questi motivi esprimo voto contrario sull'emendamento.

Votazione a scrutinio segreto

P R E S I D E N T E . Comunico che i senatori Giovannetti, Tedesco Tatò Giglia, Libertini, Tropeano, Benedetti, Antoniazzi, Urbani, La Porta, Pieralli, Bacicchi, Graziani, Martino, Cazzato, Carlassara, Miraglia, Polidoro, Cossutta, Montalbano, Mola e Ottaviani hanno chiesto che la votazione sull'emendamento 1.2, presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori, sia fatta a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'ur-

na nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palline, la bianca e la nera, insieme nell'urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Accili, Agrimi, Amadeo, Anderlini, Andreatta, Angelin, Antoniazzi, Ariosto, Avelone,

Bacicchi, Baldi, Barsacchi, Bartolomei, Bausi, Bellinzona, Benassi, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Berti, Bertone, Bevilacqua, Boggio, Boldrini, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bondi, Bonifacio, Borzi, Bozzello Verole, Branca, Brezzi, Bufalini, Busseti,

Calamandrei, Calarco, Calice, Canetti, Carlassara, Carollo, Castelli, Cazzato, Cengarle, Cerami, Chiarante, Chiaromonte, Chielli, Ciacci, Cioce, Cipellini, Coco, Codazzi Alessandra, Colajanni, Colella, Colombo Vittorino (L), Colombo Vittorino (V), Conterno degli Abbati Anna Maria, Conti Persini, Corallo, Cossutta, Costa, Crollalanza,

D'Agostini, Dal Falco, Damagio, D'Amelio, D'Amico, De Carolis, de' Cocci, Degola, Della Briotta, Della Porta, Del Nero, Del Ponte, Deriu, De Sabbata, De Vito, De Zan, Di Lembo, Donat-Cattin,

Fabbri, Faedo, Falcucci Franca, Fallucchi, Fassino, Felicetti, Ferrara Maurizio, Ferrara Nicola, Ferrari-Aggradi, Ferrucci, Filetti, Fimognari, Finessi, Finestra, Flamigni, Fontanari, Formica, Forni, Fosson, Fracassi, Fraggasi,

Gatti, Genovese, Gherbez Gabriella, Giacometti, Giovannetti, Gozzini, Granelli, Graziani, Grazioli, Grossi, Gualtieri, Guerrini, Gusso, Guttuso,

Jannelli, Jervolino Russo Rosa,

Landolfi, Lapenta, La Porta, La Valle, Lazari, Libertini, Lombardi, Longo, Lucchi Giovanna, Lugnano,

Macaluso, Maffioletti, Malagodi, Mancino, Manente Comunale, Maravalle, Marchetti,

Marchio, Margotto, Marselli, Martinazzoli, Martino, Mascagni, Masciadri, Mazza, Mazzoli, Merzario, Mezzapesa, Miana, Milani Armelino, Milani Giorgio, Mineo, Miraglia, Mitrotti, Modica, Mola, Monaco, Montalbano, Morandi, Morlino, Murmura,

Napoleoni, Nepi, Noci, Novellini,

Oriana, Orlando, Ossicini, Ottaviani,

Pacini, Pala, Panico, Papalia, Parrino, Pasti, Pastorino, Patriarca, Pavan, Pecchioli, Pecorino, Perna, Petrilli, Petronio, Pieralli, Pinto, Pistolese, Pollastrelli, Pollidoro, Pozzo,

Ravaioli Carla, Rebecchini, Riccardelli, Ricci, Riggio, Ripamonti, Riva, Roccamonte, Romanò, Romei, Romeo, Rosa, Rosi, Rossanda Marina, Rossi, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Rumor,

Salerno, Salvaterra, Salvucci, Santalco, Santonastaso, Saporito, Sarti, Sassone, Scardaccione, Scelba, Scevarolli, Schiano, Schietroma, Sega, Segnana, Sestito, Sica, Signorello, Signori, Spadaccia, Spano, Sparano, Spinelli, Spitella, Stanzani Ghedini, Stefani,

Talamona, Talassi Giorgi Renata, Tanga, Tarabini, Taviani, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tiriolo, Tolomelli, Tonutti, Toros, Triglia, Tropeano,

Urbani,

Valiante, Valori, Vecchietti, Venanzetti, Venanzi, Venturi, Vernaschi, Vettori, Vinay, Vincelli, Vitale Antonio, Vitale Giuseppe, Zavattini, Ziccardi.

E in congedo il senatore: Argiroffi.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento 1.2, presentato dal senatore Benedetti e da altri senatori.

Senatori votanti	259
Maggioranza	130
Favorevoli	132
Contrari	125
Astenuti	2

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.1.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Di fronte al risultato della votazione recentemente conclusa — votazione la quale accetta il passaggio dell'emendamento 1.2 per il quale il Governo aveva espresso parere contrario — il Governo ritiene di dover dichiarare che è evidentemente interessato alla prosecuzione dello svolgimento del dibattito per la conversione del decreto-legge, ma che deve formulare la riserva di valutare poi complessivamente i risultati del provvedimento prima del passaggio all'altro ramo del Parlamento. (*Commenti*).

MACALUSO. Ritiri la legge!

LIBERTINI. Che significato ha la sua dichiarazione?

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Giacchè è così difficile comprendersi, è chiaro che, essendo in corso di conversione un decreto-legge del Governo ed essendo stato presentato un emendamento, che era diverso da quanto il Governo riteneva valido per l'ulteriore prosieguo del provvedimento, il Governo si riserva di valutare in sede collegiale i risultati complessivi del provvedimento di conversione quando sarà concluso il suo esame in questo ramo del Parlamento. Mi pare che questa dichiarazione sia di

una normalità, di una semplicità, di una doverosità tali da non richiedere commenti nè discussioni. (*Commenti*).

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatore Libertini: su che cosa chiede la parola?

LIBERTINI. Mi consenta, signor Presidente, il Governo ha fatto una dichiarazione molto grave che apre un problema.

PRESIDENTE. Lei chiede di parlare sulle dichiarazioni di Governo?

LIBERTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

* **LIBERTINI**. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi abbiamo udito adesso una dichiarazione del Governo che appare, così come è stata formulata, estremamente grave. In sostanza il Governo, con questa dichiarazione, se le parole hanno un senso, mette in mora tutto lo svolgimento successivo del dibattito. Essendo riuscito soccombente in una votazione, tenta con questa dichiarazione di mettere in mora lo svolgimento del dibattito. Ora noi riteniamo che al Governo non spetti questo. Qui siamo in sede di conversione di un decreto-legge, il Parlamento ha iniziato la sua procedura, la procedura deve andare avanti fin in fondo. Mi consenta di dirle, onorevole Ministro, che l'atteggiamento che lei dichiara può avere soltanto due significati: il primo che il Governo intenda ad un certo momento, di fronte all'andamento del dibattito, ritirare — e non lo può fare — il decreto; il secondo che il Governo si riproponga, magari nell'altro ramo del Parlamento, di proporre delle modifiche che però, dati i tempi stretti della conversione in legge, si-

gnificherebbero la decadenza del decreto. Questo può farlo, ma se ne assume la responsabilità e l'intero Parlamento deve sapere che ci troveremo di fronte a un tentativo di prevaricare una volontà liberamente espressa da questo ramo del Parlamento. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra*).

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORLINO, ministro di grazia e giustizia. È chiaro che il Governo, nella sua collegialità, si riserva di fare alcune delle considerazioni che testè sono state richiamate, ma la dichiarazione di doverosa riserva da parte di chi rappresenta il Governo in casi come questo è sempre necessaria e obbligatoria. Sotto questo profilo, quindi, questa dichiarazione non richiede nè commenti nè elazioni. (*Applausi dal centro*).

BAUSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAUSI. Credo che le parole del ministro Morlino siano estremamente appropriate. Siamo di fronte ad un provvedimento che aveva una sua fisionomia generale che, attraverso l'emendamento che è stato accolto, ha subito una modifica (*proteste dalla sinistra*), una modifica che io, a differenza di altri, non definisco un colpo di mano, ma dico che è una modifica perchè vi è stata una votazione con un certo risultato ...

CALICE. Sovrana!

BAUSI. Guardi che i sovrani, ringraziando Iddio, ci hanno lasciato da tempo perchè siamo una Repubblica. (*Vivaci proteste dalla sinistra*). Mi sembra quindi che sia perfettamente legittimo il comportamento del Governo il quale si riserva, nella sua autonomia e nella sua responsabilità, di valutare globalmente, senza che ciò voglia dire interrompere nè pregiudicare niente, i risultati di questa votazione.

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, non voglio ripetere quello che ha detto il collega Libertini, ma solo chiarire un punto. Se è pacifico e indiscusso che in ogni momento il Governo può fare dichiarazioni, durante lo svolgimento di qualunque *iter* parlamentare, è doveroso però che le dichiarazioni abbiano un contenuto chiaro. Perciò se il ministro Morlino ritiene, per i vincoli di solidarietà che la funzione di ministro della giustizia gli impone, di dover rispettare la collegialità del Governo — che era stata, mi sia consentito dirlo di passaggio, scarsamente rispettata dai Gruppi dei partiti che lo compongono — va anche rispettata la logica dell'attività parlamentare in corso.

Il ministro Morlino ci ha detto che il Governo non chiede sospensive dell'*iter* della legge di conversione del decreto, però ci ha fatto un annuncio a scatola chiusa. Ora, non per essere sospettosi, o per fare il processo alle intenzioni, nè per attribuire, collega Bausi, un valore diverso ad un voto che ha avuto un esito rispetto ad un voto che ne ha avuto un'altro, giacchè tutti i voti, almeno da un punto di vista aritmetico, sono uguali, non ci vuole molto per dire questo ...

M A R C H I O . Ha aspettato fino al 1979 per farcelo capire. (*Richiami del Presidente*).

P E R N A . Tutti i voti, nel loro significato aritmetico e normativo, sono uguali. Questo non può essere messo in discussione. Quello che vorrei mettere in evidenza è il fatto che il ministro Morlino non ha espresso una valutazione di ordine politico precisa, ma ha espresso una riserva come se qui fossimo davanti a un tribunale e come se il collega Morlino, avvocato dello Stato, annunciasse di voler impugnare a futura memoria una sentenza parziale, aspettando di vedere quale sarà quella definitiva. Ora, non siamo in tribunale, ma siamo in Parlamento. Non vorrei — lo dico non per fare il processo alle intenzioni di nessuno — che, fra le varie

eventualità che si prospettano nella mente del Ministro della giustizia, ci sia anche quella di mandare avanti l'*iter* parlamentare, e poi far scadere il termine di 60 giorni e poi riprodurre un decreto diverso da quello presentato in Commissione e diverso dal voto che ha dato il Senato.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, rimango un po' sconcertato anch'io per la sua dichiarazione quando lei dice che la definisce doverosa ed ovvia, ministro Morlino; se fosse però ovvia non sarebbe stato necessario rimarcarla con tanta precisione in questa circostanza.

Rimango sconcertato perchè, se non ho ascoltato male il relatore Degola nella sua replica, sul problema del termine c'era una notevole apertura da parte del relatore e quindi della maggioranza. Ieri poi abbiamo discusso una valutazione che non è stata contestata, cioè che la brevità del termine del 31 gennaio poteva porci di fronte a dati illusori. Allora mi domando perchè se la situazione non è così drammatica, se non è questo un punto che scardina la legge, lei ci fa questo avvertimento in questo momento. Penso che di fronte ad una sconfitta del Governo su questo decreto-legge lei in realtà voglia porre il Senato di fronte — questa è almeno l'impressione che non possiamo non ricavare — ad una pressione per quanto riguarda le votazioni degli emendamenti ai successivi articoli e ad una pressione sull'intero *iter* del decreto-legge.

Noi abbiamo emendato un articolo di un decreto-legge ed è tutt'altro che un fatto nuovo e singolare nella nostra attività legislativa. Contro gli interventi e i richiami autorevoli e non soltanto di parte, ma delle più alte istituzioni dello Stato, del Presidente della Repubblica, dei Presidenti delle Camere, il Governo si ostina a ricorrere all'uso dei decreti-legge e noi abbiamo imboccato questa strada e adottato questa prassi per volontà dei Governi: la strada per cui i decreti-legge sono emendabili fino al punto che

i contenuti dei decreti vengono spesso radicalmente cambiati per cui escono dalle Camere provvedimenti di legge diversi da quelli che il Governo aveva presentato al Parlamento. Che c'è questa volta di diverso? L'unica differenza è che per la prima volta dopo molto tempo il cambiamento non avviene attraverso operazioni concordate fra le maggiori forze politiche in Commissione o in altra sede, anche extra-istituzionale, anche extra-parlamentare, ma attraverso la libera contrapposizione di maggioranze e di opposizioni, attraverso il libero e sovrano voto dell'Assemblea, e il Governo viene sconfitto non da un compromesso ma da un voto.

Questo per dire che il problema si ripropone in tutta la sua gravità, ma è improprio e politicamente grave riproporlo nei termini in cui lei lo ha riproposto in questa discussione ed in questo momento. È evidente che ciò pone problemi politici che non possiamo non valutare; è evidente che c'è una riserva di valutazione politica da parte del Governo, ma l'unica riserva legittima — me lo consenta — di fronte a questi fatti — i voti della Camera di ieri sulla legge Merli ed il voto del Senato di oggi — riguarda la verifica della maggioranza su cui si regge il Governo ed è quindi un problema politico. Questa è l'unica interpretazione corretta della sua dichiarazione. Ogni altra interpretazione non può che aggravare la situazione difficile, contorta, per niente chiara, con cui si continua a legiferare per mezzo dello strumento dei decreti-legge.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Signor Presidente, a me pare che l'approvazione dell'emendamento 1.2 non sposti profondamente il tema del decreto-legge perchè praticamente non fa che

spostare per breve tempo, dal 31 gennaio al 31 marzo 1980, la dilazione della esecuzione degli sfratti. Non c'è dubbio però che l'aver spostato questa data influisce particolarmente sul sistema delle esecuzioni dopo la scadenza del 31 marzo 1980 e sulla esclusione dalla sospensione di determinate ipotesi o casi previsti particolarmente dalla legge numero 93 del 1979.

A me pare, quindi, che sia opportuno in questo momento chiedere una sospensione della seduta per poter meglio articolare tutte le altre disposizioni che sono correlate al termine fissato per il rilascio: 31 marzo 1980. Peraltro molti degli emendamenti successivi a quello 1.2 rimarrebbero assorbiti, se non addirittura tutti.

Formulo pertanto una richiesta di sospensione della seduta, o meglio di rinvio al pomeriggio, per poter meglio articolare le varie norme del decreto-legge, così come vogliamo convertirlo in legge.

P R E S I D E N T E . La Presidenza aveva deciso di sospendere la seduta dopo la discussione degli emendamenti all'articolo 1.

Ora, dopo l'approvazione dell'emendamento 1.2, tutti gli altri emendamenti sono assorbiti. Pertanto la seduta di questa mattina termina con l'approvazione dell'emendamento 1.2 e la dichiarazione di assorbimento di tutti gli altri emendamenti all'articolo 1.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTT. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari